



SCUOLA TRASPORTI E MATERIALI
Dipartimento Didattico



GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Relatore: Ten. Col. Luca SEGATTI



Agenda

- ✓ Concetti introduttivi;
- ✓ Riferimenti normativi;
- ✓ Il concetto di gestione dei rifiuti;
- ✓ Definizioni e classificazioni
- ✓ Stoccaggio e trasporto.
- ✓ Discussione e approfondimento

Rio de Janeiro, 1992. Dalla storica Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, nota come Earth Summit, scaturisce l'**Agenda 21**, un ambizioso programma d'azione per il XXI secolo volto a promuovere lo sviluppo sostenibile a livello mondiale.



Tra i suoi molteplici capitoli, uno in particolare, il **Capitolo 19**, pone le basi per una rivoluzione silenziosa ma fondamentale nella gestione delle sostanze chimiche:



l'armonizzazione dei sistemi di classificazione ed etichettatura.

L'esigenza, chiaramente espressa nell'Agenda 21, era quella di creare un sistema universalmente riconosciuto per identificare i pericoli associati alle sostanze chimiche e per comunicare queste informazioni in modo chiaro e coerente a livello globale.



L'obiettivo: proteggere la salute umana e l'ambiente, facilitando al contempo il commercio internazionale di prodotti chimici.



Questo impulso ha portato alla nascita del



Sistema Globalmente Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche (GHS).

Il mandato di sviluppare il GHS fu affidato a una struttura intergovernativa sotto l'egida del **Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)**. In particolare, è stata istituita una **Sottocommissione di Esperti sul Sistema Globalmente Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche (UNSCEGHS)**.

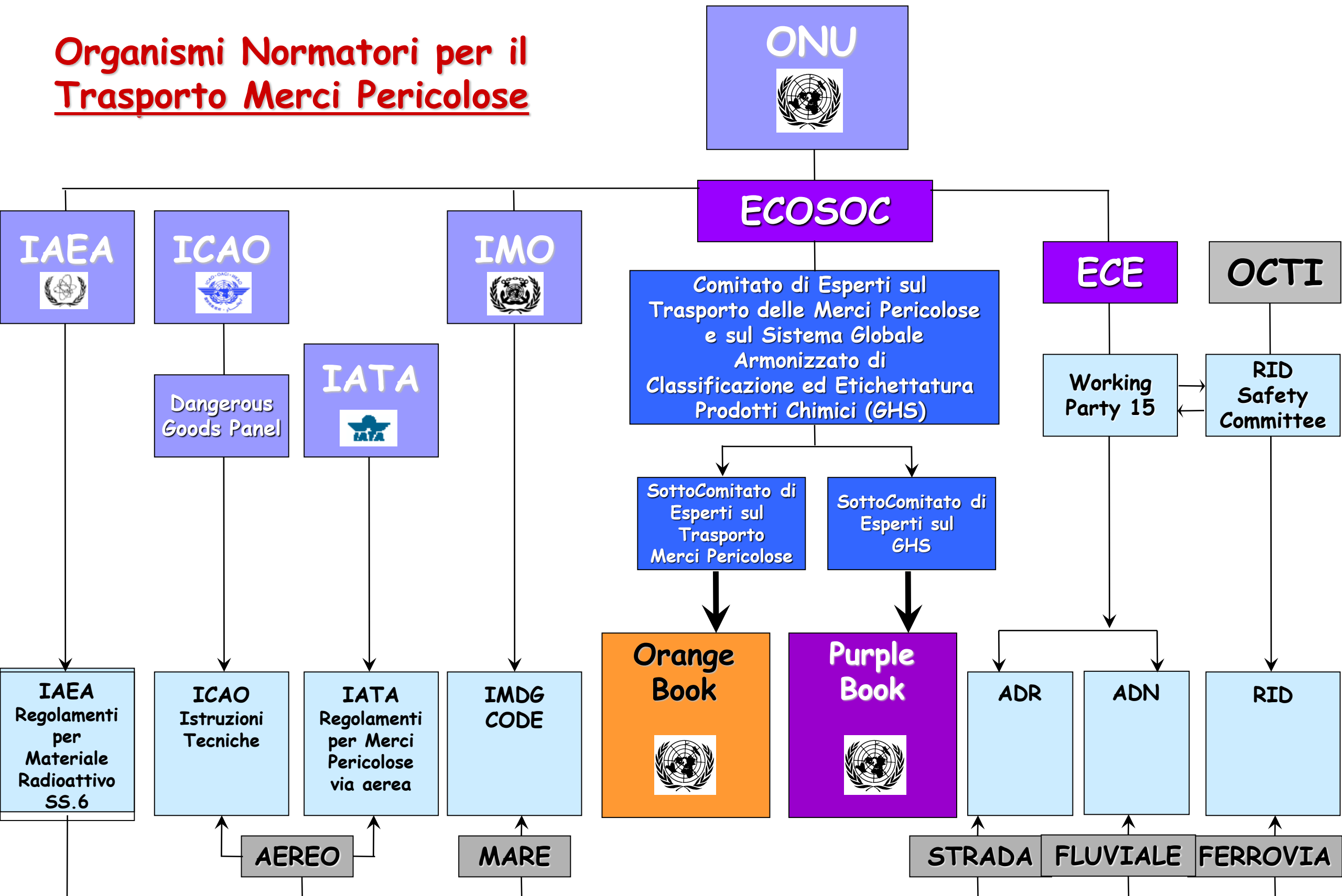


Questa sottocommissione, composta da esperti provenienti da diversi paesi e organizzazioni internazionali, ha avuto il compito di elaborare i criteri tecnici e le procedure per il GHS. Il frutto del loro lavoro è un documento fondamentale, noto informalmente come il "**Purple Book**" (il Libro Viola), a causa del colore della sua copertina.



Il Purple Book, ufficialmente intitolato "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals", è la guida ufficiale e completa al GHS.

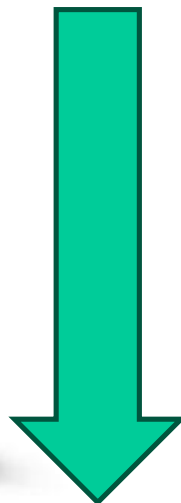
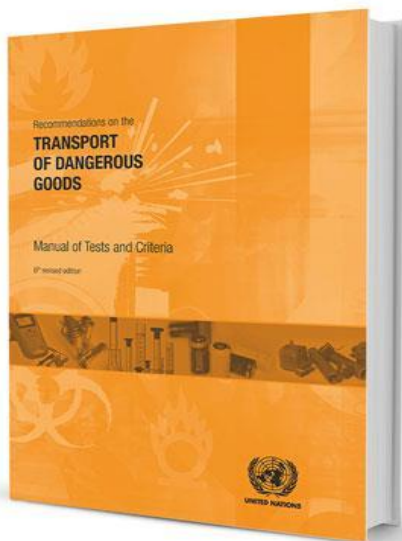
Organismi Normatori per il Trasporto Merci Pericolose



Principi di classificazione delle merci pericolose

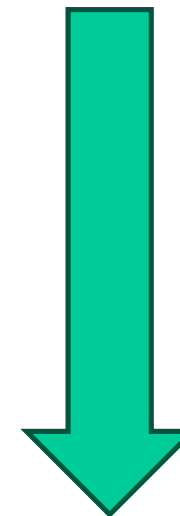
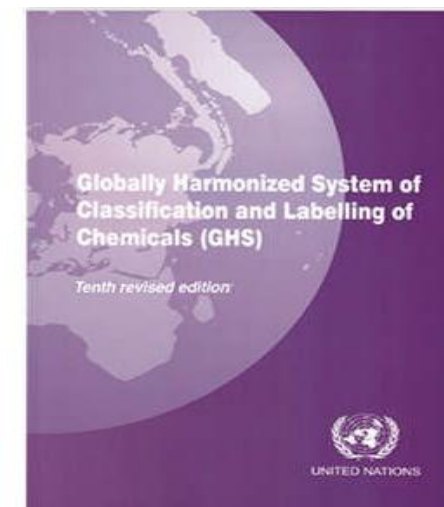
MANUAL OF TEST AND CRITERIA

8^a edizione revisionata (Rev.8 - 2023) integrata dal suo più recente aggiornamento ufficiale, l'Emendamento 1 (Rev. 8/Amend. 1, 2025), pubblicato a settembre 2025. di UN fornisce criteri di classificazione di articoli e materiali (stabilisce procedure di prova)



GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS (GHS)

vers 11 del 2025 di UN fornisce criteri di classificazione per sostanze e miscele chimiche con obbligo per i produttori di redigere la Scheda Di Sicurezza (SDS)



le materie e gli oggetti menzionati nelle normative tecniche di settore (ADR/ADN/RID/IMDG/IATA) **vietano** il trasporto internazionale terrestre/marittimo/aereo o lo **autorizzano** solo a certe condizioni e raggruppando le merci pericolose in classi di appartenenza omogenee

MANUAL OF TEST AND CRITERIA :

1. Test per esplosivi

Serie 1-3: Determinano la sensibilità agli urti, alla frizione e alla detonazione.

Serie 6: Valutano la compatibilità e la stabilità termica degli esplosivi.

2. Test per gas infiammabili

Misurano la limite di infiammabilità e la pressione di vapore per determinare il rischio di combustione.

3. Test per liquidi infiammabili

Test a tazza chiusa: Determina il punto di infiammabilità.

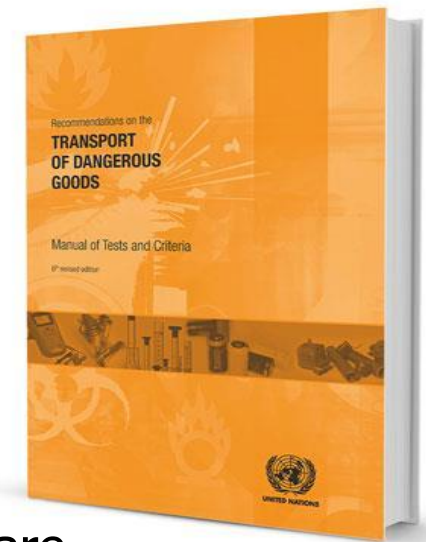
Test di autoaccensione: Valuta la temperatura alla quale il liquido si accende spontaneamente.

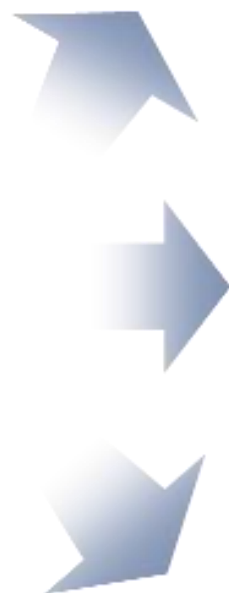
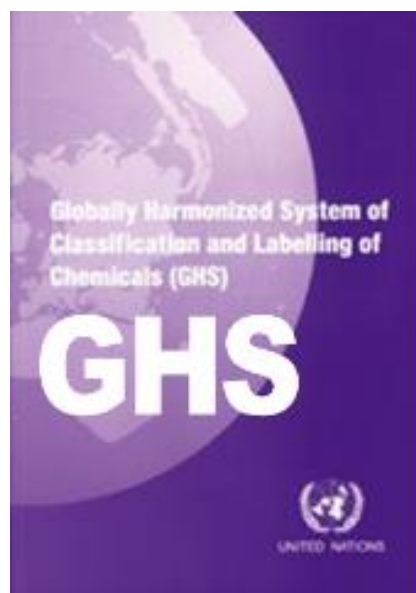
4. Test per perossidi organici e sostanze polimerizzanti

Analizzano la stabilità termica e il rischio di decomposizione incontrollata.

5. Test per batterie al sodio-ione

Valutano il rischio di surriscaldamento e reazioni termiche in condizioni di stress.





Classification

Label

Safety Data Sheet

Nel mondo esistono differenti sistemi per classificare ed etichettare le sostanze e le miscele chimiche. Di conseguenza, in base a quale paese viene fatta la classificazione, una stessa sostanza può essere classificata "tossica", "non pericolosa" o "nociva per la salute". Pertanto, l'ONU per armonizzare questi differenti sistemi ha sviluppato il GHS il quale introduce una serie di criteri che servono ad armonizzare i rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente. Il GHS contempla:

- criteri globali armonizzati per la classificazione e l'etichettatura di sostanze e miscele chimiche;
- elementi atti a comunicare i pericoli derivanti da sostanze e miscele chimiche.



-L'Unione Europea con il Regolamento **CLP 1272/2008** ha adottato il GHS. Tale normativa prevede che a partire dal 1 dicembre 2010 le etichette delle sostanze devono essere conformi al nuovo sistema, mentre per le miscele la data di entrata in vigore è posticipata al 1 giugno 2015.



- **relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose;**
- **modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;**
- **reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);**
- **Classification, Labelling and Packaging - entrato in vigore il 20 Gennaio 2009.**

Struttura regolamento CLP – Allegati Tecnici

Comprende norme di base e norme di carattere tecnico che sono contenute in specifici allegati tecnici:

- I – Criteri di classificazione ed etichettatura per sostanze e miscele pericolose
- II – Regole specifiche di etichettatura ed imballaggio
- III – Elenco delle frasi di pericolo ed elementi supplementari di etichettatura
- IV – Elenco dei consigli di prudenza
- V – Simboli (Pittogrammi)
- VI – Lista armonizzata delle sostanze pericolose
- VII – Tabelle di conversione per la classificazione



CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

- **ESPLOSIVI**
- **COMBURENTI**
- **INFIAMMABILI**
- **TOSSICI**
- **NOCIVI**
- **CORROSIVI**
- **IRRITANTI**
- **SENSIBILIZZANTI**
- **CANCEROGENI**
- **MUTAGENI**
- **TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO**
- **PERICOLOSI PER L'AMBIENTE**

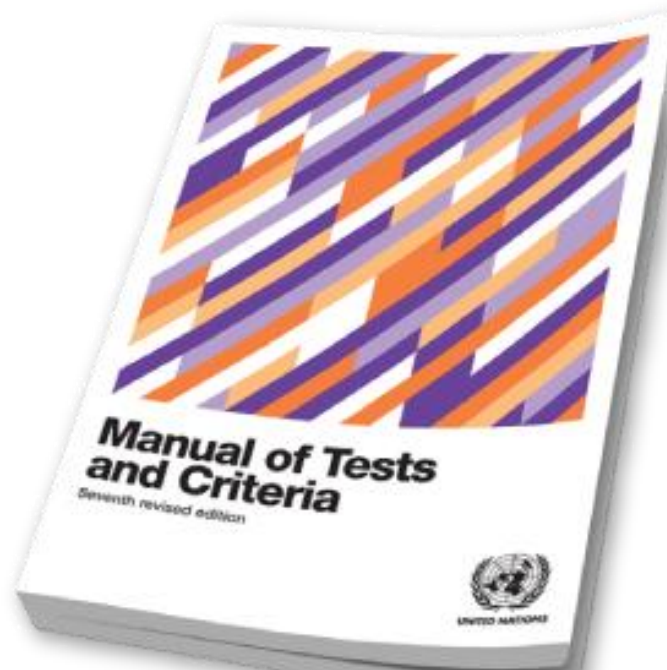


Qual è l'obiettivo dei regolamenti CLP / GHS?

Univoca classificazione e etichettatura a livello mondiale di sostanze e miscele

Come hanno raggiunto l'obiettivo il regolamento CLP / GHS?

- ✓ Sostituzione degli attuali sistemi di classificazione
- ✓ Introduzione in paesi ancora privi di un sistema di classificazione



Example of label under CLP

ENVIRONMENTAL INFORMATION	
VERSATILE Less than 5% Less than 5% Less than 5% Less than 5%	Contains amongst other ingredients: Amphoteric Surfactant Nonionic Surfactant Polycarboxylate Phosphonate Perfumes
VERSATILE	Contains Alcohol (C9-11) Ethoxylate (8 EO), Cocamidopropyl Betaine & 2-Aminoethanol Causes serious eye damage. Causes skin irritation.
 DANGER	
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Get medical advice/attention. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lens, if present and easy to do. Continue rinsing. Get immediate medical advice/attention. Dispose of contents/container in accordance with local regulations. Keep out of reach of children.	
5 055033 000355	
EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC Brierley Road, Walton Summit, Preston, Lancashire PR3 8AH Telephone: 01772 322200 Fax: 01772 626000	
5 litres LV0341	

Hazard Pictogram

Signal Word

Hazard Statements

Precautionary Statements

CLP / GHS



Nuove Terminologie

Nuovi Simboli

Nuove Classi di Pericolo

Nuove Indicazioni di pericolo (ex frasi R)

Nuovi Consigli di Prudenza (ex frasi S)



Nuove Etichette

Nuove Schede di Sicurezza



Simboli



Classificazione dei pericoli

Pericoli fisici

- **ESPLOSIVI;**
- **GAS INFIAMMABILI;**
- **AEROSOL INFIAMMABILI;**
- **GAS COMBURENTI;**
- **GAS SOTTO PRESSIONE;**
- **LIQUIDI INFIAMMABILI;**
- **SOLIDI INFIAMMABILI;**
- **SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE;**
- **LIQUIDI PIROFORICI;**
- **SOSTANZE E MISCELE AUTORISCALDANTI;**
- **SOSTANZE E MISCELE CHE A CONTATTO CON L'ACQUA SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI;**
- **LIQUIDI COMBURENTI;**
- **SOLIDI COMBURENTI;**
- **PEROSSIDI ORGANICI;**
- **SOSTANZE O MISCELE CORROSIVE PER I METALLI**

Pericoli per la salute

Pericoli per l'ambiente

Classe di pericolo	Simbolo	Classe di pericolo	Simbolo
Esplosivi		Liquidi piroforici	
Gas infiammabili		Solidi piroforici	
Aerosols infiammabili		Sostanze e miscele autoriscaldanti	
Gas ossidanti		Sostanze e miscele che a contatto con acqua emettono gas infiammabili	
Gas sotto pressione		Liquidi ossidanti	
Liquidi infiammabili		Solidi ossidanti	
Solidi infiammabili		Perossidi organici	
Sostanze e miscele autoreattive		Corrosivi per i metalli	

Classificazione dei pericoli

Pericoli fisici

Pericoli per la salute

Pericoli per l'ambiente

- **TOSSICITA' ACUTA;**
- **CORROSIONE/ IRRITAZIONE DELLA PELLE;**
- **GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE;**
- **SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE O DELLA PELLE;**
- **MUTAGENICITA' SULLE CELLULE GERMINALI;**
- **CANCEROGENICITA';**
- **TOSSICITA' PER LA RIPRODUZIONE;**
- **TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA);**
- **TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA);**
- **PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE;**

Classe di pericolo	Simbolo	Classe di pericolo	Simbolo
Tossicità Acuta	  	Cancerogenicità	
Corrosione / irritazione cutanea	  	Tossicità riproduttiva	
Gravi danni / irritazione agli occhi	 	Tossicità sistemica su organi bersaglio, per esposizione singola	 
Sensibilizz. respiratoria / cutanea	 	Tossicità sistemica su organi bersaglio, per esposizione ripetuta	
Mutagenicità		Pericolo di aspirazione	

Classificazione dei pericoli

Pericoli fisici

Pericoli per la salute

Pericoli per l'ambiente

- **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO;**
- **PERICOLOSO PER LO STRATO DI OZONO**

Classe di pericolo	Simbolo
Tossicità acquatica acuta	 
Tossicità acquatica cronica	 

Ulteriori pericoli (nuove classi introdotte nel 2023)

Pericoli per la salute

- Interferenti endocrini per la salute umana (ED HH 1)



Pericoli per l'ambiente

- Interferenti endocrini per l'ambiente (ED ENV 1 e ED ENV 2)
- PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossici)
- vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili)
- PMT (persistenti, mobili e tossici)
- vPvM (molto persistenti e molto mobili)

INDICAZIONI DI PERICOLO H...

LE INDICAZIONI DI PERICOLO , CHE PRENDONO IL POSTO DELLE FRASI DI RISCHIO "R" , SONO FRASI ATTRIBUITE AD UNA CLASSE E CATEGORIA DI PERICOLO CHE DESCRIVONO LA NATURA DEL PERICOLO DI UNA SOSTANZA O MISCELA PERICOLOSA E, SE DEL CASO, IL GRADO DI PERICOLO.

LE INDICAZIONI DI PERICOLO SONO INDICATE CON I SEGUENTI ACRONIMI:

- **H 2..** PER I PERICOLI FISICI.....
- **H 3..** PER I PERICOLI PER LA SALUTE
- **H 4..** PER I PERICOLI DELL'AMBIENTE ACQUATICO

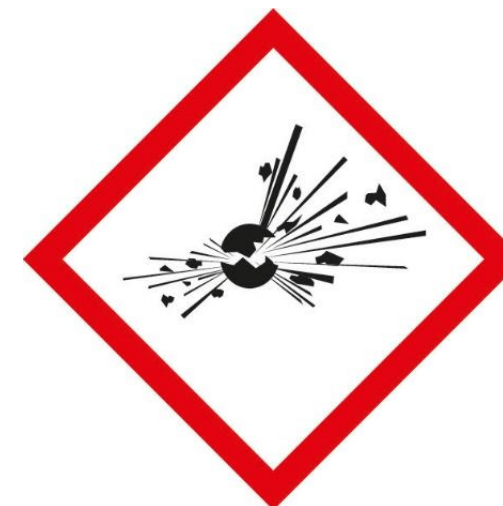


- H200:** Esplosivo instabile.
- H201:** Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
- H202:** Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
- H203:** Esplosivo; pericolo di incendio, spostamento d'aria o proiezione.
- H204:** Pericolo di incendio o di proiezione.
- H205:** Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI ...

Proprietà fisiche

- EUH 001 – Esplosivo allo stato secco.
- EUH 006 – Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
- EUH 014 – Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH 018 – Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
- EUH 019 – Può formare perossidi esplosivi.
- EUH 044 – Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.



CONSIGLI DI PRUDENZA P...

I CONSIGLI DI PRUDENZA , CHE PRENDONO IL POSTO DELLE FRASI "S" , SONO FRASI CHE DESCRIVONO LA MISURA O LE MISURE RACCOMANDATE PER RIDURRE AL MINIMO O PREVENIRE GLI EFFETTI NOCIVI LEGATI ALLE SOSTANZE O MISCELE PERICOLOSE.

I CONSIGLI DI PRUDENZA SONO INDICATI CON I SEGUENTI ACRONIMI:

- **P 1..** PER I CONSIGLI DI PRUDENZA DI CARATTERE GENERALE
- **P 2..** PER I CONSIGLI DI PRUDENZA DI CARATTERE PREVENTIVO
- **P 3..** PER I CONSIGLI DI PRUDENZA RELATIVI ALLE AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI ESPOSIZIONE
- **P 4..** PER I CONSIGLI DI PRUDENZA CONCERNENTI LE MODALITA' DI CONSERVAZIONE
- **P 5..** PER I CONSIGLI DI PRUDENZA RELATIVI ALLO SMALTIMENTO

REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2006
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze
chimiche che costituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n.
793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio
e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE



REACH

IL **REACH** È UN REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA CONCERNENTE LA:

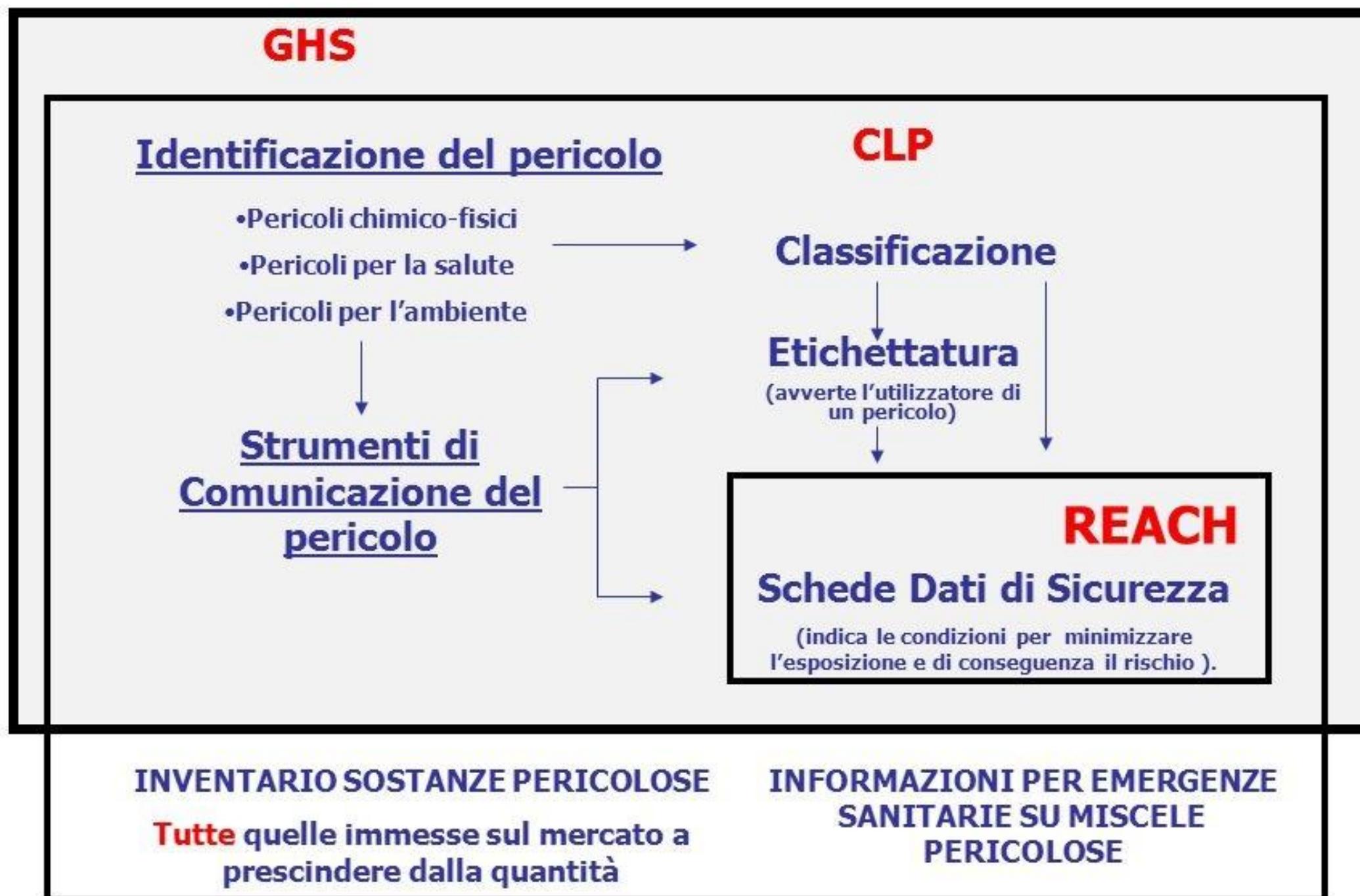
- REGISTRAZIONE
- VALUTAZIONE
- AUTORIZZAZIONE
- RESTRIZIONE

delle sostanze chimiche e delle miscele

- istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche: ECHA
- modifica o abroga normative precedenti
- Entrato in vigore il 1° giugno 2007



REACH e CLP



Schede di sicurezza

OGNI SOSTANZA O PREPARATO PRESENTE PRESSO L'ENTE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ACCOMPAGNATO DA UNA SCHEDA DI SICUREZZA

aggiornata, in lingua italiana, fornita gratuitamente e preventivamente dal fabbricante, o dall'importatore o dal distributore su supporto cartaceo o magnetico.

L'aggiornamento deve essere fatto ogni qualvolta intervengono nuove e rilevanti informazioni che riguardano la sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente.

	ARTICLE INFORMATIVE CARD CARTRIDGE 9 mm PARABELLUM FMJ	Emission Date: 12.07.2018
		Revision N°: 4
		Page 2/6

1. PREVIOUS STATEMENT

This card is not a MSDS, because the law in force at the moment doesn't demand it for articles.

2. ARTICLE DESCRIPTION

Centerfire ammunition for small arms, cal. 9x19 mm NATO, lead styphnate primer and FMJ pure lead bullet.

3. MANUFACTURER

FIOCCHI Munizioni S.p.A.
Via Santa Barbara, 4
23900 LECCO - LC -
ITALY
Tel.: +390341473111 (office hours)
E-mail address: segreteria@fiocchi.it

4. HAZARDOUS COMPONENT INFORMATION

% (w/w)	Substance Name	CEE	EINECS	N° CAS	Pittograms	Hazard Phrases
≤ 0.1	Lead styphnate		225-134-9	4682-03-5	GHS01; GHS08; GHS07; GHS09	H200; H360; H332; H302; H373; H400; H410
≤ 0.1	Tetrazene		208-720-9	539-57-1	GHS 01	H200
≤ 0.1	Barium nitrate	056-002-00-7	233-020-5	10022-31-8	GHS 07	H332; H302; H272
≤ 0.1	Antimony trisulphide		215-713-4	1345-04-6	GHS07; GHS09	H302; H332; H411
50+60	Lead		231-100-4	7439-92-1	GHS07, GHS09, GHS08	H360, H362, H400, H411
1.7+2.2	Nitrocellulose	603-037-00-6		9004-70-0	GHS01	H201
0.7+1.0	Nitroglycerine	603-034-00-X		55-63-0	GHS01, GHS06, GHS08	H200, H330, H310, H300, H373, H411

This article, which is absolutely forbidden to violate, contains dangerous substances that are not released under normal or reasonably foreseeable use because encapsulated.

This article could be ignited by heat, sparks, flames and by other sources such as electrostatic discharge or electromechanical equipment.

Lead styphnate REACH Registration N°: 01-2119543737-30-0001

SCHEDA DI SICUREZZA

DATA AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA

a seguito del Regolamento (UE) 2020/878: Questo regolamento ha modificato l'Allegato II del REACH, introducendo nuovi requisiti per le SDS da qui l'obbligo di aggiornare tutte le SDS compilate prima del 2021.

16 PUNTI SECONDO

quanto previsto ART. 31 e ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO REACH e del REGOLAMENTO 453/10

DEVE ESSERE SCRITTA IN LINGUA ITALIANA DEVE ESSERE FORNITA GRATUITAMENTE SU SUPPORTO CARTACEO O INFORMATICO

DEVE ESSERE RESA DISPONIBILE AL PERSONALE UTILIZZATORE

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Benzina di petrolio 30-50 , extra puro

codice articolo: 3523

Versione: 7.0 it

Sostituisce la versione del: 10.10.2024

Versione: (6)

data di compilazione: 08.07.2016

Revisione: 19.02.2025

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Identificazione della sostanza	Benzina di petrolio 30-50 , extra puro
Codice articolo	3523
Numero di registrazione (REACH)	non pertinente (miscela)
Identificatore unico di formula (UFI)	VRC3-N0UD-Q000-UFKC

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati:	Uso di laboratorio e di analisi Sostanza chimica da laboratorio Uso industriale Uso professionale
Usi sconsigliati:	Non utilizzare per prodotti destinati a venire a diretto contatto con i generi alimentari. Non utilizzare per scopi privati (nuclei familiari). Alimenti, bevande e mangimi.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germania

Telefono: +49 (0) 721 - 56 06 0

Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de

Sito internet: www.carlroth.de

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: Department Health, Safety and Environment

e-mail (persona competente): sicherheit@carlroth.de

1.4 Numero telefonico di emergenza

Nome	Via	Codice postale/città	Telefono	Sito internet
Centro Antiveleni e Centro Nazionale di Informazione Tossicologica di Pavia	Via Salvatore Maugeri 10	27100 Pavia	+39 0382 24444	www.cavpavia.it

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
2.6	Liquido infiammabile	1	Flam. Liq. 1	H224
3.8D	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (effetti narcotici, sonnolenza)	3	STOT SE 3	H336

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Benzina di petrolio 30-50 , extra puro

codice articolo: 3523

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
3.10	Pericolo in caso di aspirazione	1	Asp. Tox. 1	H304
4.1C	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico	2	Aquatic Chronic 2	H411

Informazioni supplementari sui pericoli

Codice	Informazioni supplementari sui pericoli
EUH066	l'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16

I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Il prodotto è combustibile e può essere infiammato da fonti di ignizione potenziali. Il riversamento e l'acqua antincendio possono inquinare i corsi d'acqua.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Avvertenza Pericolo

Pittogrammi

GHS02, GHS07,
GHS08, GHS09



Indicazioni di pericolo

H224 Liquido e vapori altamente infiammabili
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di prudenza

Consigli di prudenza - prevenzione

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare
P243 Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche
P261 Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol

Consigli di prudenza - reazione

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
P331 NON provocare il vomito

Consigli di prudenza - conservazione

P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato

Informazioni supplementari sui pericoli

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Componenti pericolosi per l'etichettatura: n-Pentano, Idrocarburi, C₆, isoalcani, <5% n-esano

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Benzina di petrolio 30-50 , extra puro

codice articolo: 3523

Degradabilità dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Processo	Velocità di degradazione	Tempo	Metodo	Fonte
n-Pentano	109-66-0	impoverimento dell'ossigeno	87 %	28 d		ECHA
Idrocarburi, C ₆ , isoalcani, <5% n-esano	64742-49-0	impoverimento dell'ossigeno	83 %	10 d		ECHA

12.3 Potenziale di bioaccumulo

I dati non sono disponibili.

Potenziale di bioaccumulo dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	BCF	Log KOW	BOD5/COD
n-Pentano	109-66-0	171	3,45 (valore pH: 7, 25 °C)	
Idrocarburi, C ₆ , isoalcani, <5% n-esano	64742-49-0	501,2	3,6 (valore pH: 7, 20 °C)	

12.4 Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.

12.7 Altri effetti avversi

I dati non sono disponibili.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti



Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR). Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo della sostanza stessa. Gli imballaggi completamente vuoti possono essere riciclati.

13.2 Disposizioni pertinenti riguardanti i rifiuti

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

HP 3 infiammabile

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Benzina di petrolio 30-50 , extra puro

codice articolo: 3523

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

HP 5 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
HP 14 ecotossico

13.3 Osservazioni

I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti. Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR/RID/ADN	ONU 3295
IMDG-Code	ONU 3295
ICAO-TI	ONU 3295

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/ADN	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.
IMDG-Code	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Hydrocarbons, liquid, n.o.s.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN	3
IMDG-Code	3
ICAO-TI	3

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/ADN	I
IMDG-Code	I
ICAO-TI	I

14.5 Pericoli per l'ambiente

	pericoloso per l'ambiente acquatico
Materia pericolosa per l'ambiente (ambiente acquatico):	n-Pentano

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno dell'azienda.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse.

14.8 Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) - Informazioni supplementari

Designazione ufficiale	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.
Particolari nel documento di trasporto	UN3295, IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S., 3, I, (D/E), pericoloso per l'ambiente
Codice di classificazione	F1



Il 21° ATP (Adjustment to Technical Progress) del Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) ha formalizzato con il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, ha introdotto modifiche cruciali per il settore metallurgico, **rendendo obbligatoria dal 1° settembre 2025 la classificazione di molte leghe come pericolose per l'ambiente**

aggiornato le classificazioni di pericolo, includendo sostanze metalliche e leghe come pericolose per l'ambiente acquatico (tossicità cronica/acuta, Categoria 1), richiedendo etichette specifiche (pittogrammi, avvertenze H/P) per informare su questi rischi ecologici secondo il sistema GHS, in particolare per le leghe contenenti nichel, rame, zinco, cromo e altri metalli pesanti, se raggiungono le soglie di concentrazione definite, imponendo così obblighi di classificazione e comunicazione del pericolo per produttori e importatori.

Fattori M: Vengono introdotti anche i fattori M (fattori di moltiplicazione) per calcolare la tossicità acquatica di miscele contenenti queste sostanze, influenzando la classificazione finale.

Poiché le leghe sono considerate "miscele" ai fini del CLP, la presenza di piombo in concentrazioni anche minime attiva la classificazione ambientale dell'intero prodotto:

Aquatic Chronic 1: se il piombo è $\geq 2,5\%$.

Aquatic Chronic 2: se il piombo è $\geq 0,25\%$.

Aquatic Chronic 3: se il piombo è $\geq 0,025\%$.

Molte leghe comuni (es. alcuni tipi di alluminio o ottone) ricadono ora in queste categorie.

Conseguenze operative nel 2026

Dato che il regolamento è pienamente efficace dal settembre 2025, nel 2026 le aziende dovranno rispettare i seguenti obblighi:

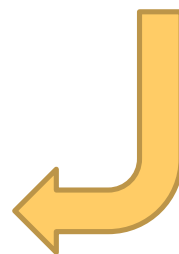
Etichettatura e SDS: Le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) devono riportare i pittogrammi di pericolo per l'ambiente (GHS09) e le relative frasi di rischio.

Trasporto (ADR): La classificazione come pericoloso per l'ambiente (Aquatic Chronic 1 o 2) comporta l'assoggettamento alla normativa ADR per il trasporto di merci pericolose (spesso come UN 3077), con nuovi obblighi per imballaggi e documenti di viaggio.

Gestione Rifiuti: La nuova classificazione può influenzare l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo (es. HP14 "Ecotossico") ai rifiuti metallici.

Impatto: Questo avrebbe significato l'obbligo di applicare l'intero regime ADR, **bloccando di fatto il trasporto di materiali essenziali per l'industria**, come ottone, acciai al piombo e altre leghe.

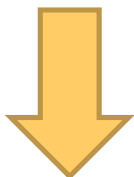
Le "Proteste" e la Risposta Istituzionale



Intervento Industriale: Associazioni di categoria (come CNA, Confartigianato) e il settore metallurgico hanno segnalato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) il problema, chiedendo una soluzione.



Soluzione Proposta: L'Italia **ha promosso l'Accordo Multilaterale ADR M366**, una deroga temporanea che permette il trasporto in esenzione dall'ADR, a specifiche condizioni.



Attivazione: L'accordo è diventato operativo dopo la firma della Slovenia (e successivamente anche della Francia) nel settembre 2025, grazie all'azione del MIT.

Contenuto dell'Accordo M366

Deroga Temporanea: Valido fino al **31 agosto 2027**, permette il trasporto di leghe contenenti piombo (es. ONU 3077) con determinate percentuali ($\geq 0,25\%$ solido; $\geq 0,025\%$ polvere) senza l'intero carico normativo ADR.



Condizioni: Richiede il rispetto di **prescrizioni tecniche** (scarsa solubilità in acqua, prove in corso) per garantire sicurezza e ambiente, e che una copia dell'accordo sia a bordo.



Obiettivo: Colmare il divario normativo, permettendo agli studi tecnici di caratterizzare le leghe e trovare soluzioni tecnicamente corrette e proporzionate.

ALCUNE CONSEGUENZE INTRODUZIONE CLP

**NUOVA SEGNALETICA DI
PERICOLO**

NUOVE SDS

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

AGGIORNAMENTO DVR

D.Lgs. 152/06 ART. 183, c. , lett. a

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

**“qualsiasi sostanza od oggetto di cui
il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi”**



D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2

Sono RIFIUTI URBANI:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g),
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle riserve dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti vegetali provenienti dalle zone verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3

Sono RIFIUTI SPECIALI:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;

Art. 184 , c 5 bis

I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. (Con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate , tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle

DM 6 MARZO 2008

Considerata

la necessità di dare attuazione al disposto dell'articolo 184, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'individuazione dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali d'armamento e delle infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

DECRETA:

ART. 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 184, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale sono così individuati:

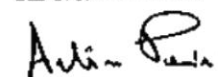
a) tutti i materiali d'armamento di cui all'articolo 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, come individuati dal decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e delle attività produttive, adottato ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2;

b) le infrastrutture e le opere di cui all'articolo 2, commi 9, 10, 11 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, le infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità, nonché quelle in uso al Corpo delle capitanerie di Porto per l'esercizio dei compiti d'istituto.

Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, - 6 MAR. 2008

IL MINISTRO



DM 6 MARZO 2008

Legge 9 luglio 1990, n. 185 – Articolo 2 Comma 2 e s.m.i.

Vedi anche Direttiva 2009/43/CE

- A) **armi nucleari, biologiche e chimiche;**
- B) **armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;**
- C) **armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma terzo;**
- D) **bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;**
- E) **carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;**
- F) **navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;**
- G) **aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;**
- H) **polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma undicesimo dello articolo 1;**
- I) **sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;**
- L) **materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;**
- M) **materiali specifici per l'addestramento militare;**
- N) **macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;**
- O) **equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare**

Si definiscono infrastrutture per la difesa militare le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale.

Si definiscono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture ricadenti nelle seguenti categorie:

- a) aeroporti ed eliporti;
- b) basi navali;
- c) caserme;
- d) stabilimenti ed arsenali;
- e) reti, depositi di carburanti e lubrificanti;
- f) depositi di sistemi d'arma;
- g) comandi;
- h) basi missili;
- i) strutture di comando e controllo terrestre, marittimo ed aereo;
- j) segnali ed ausili aerea;
- k) strutture di allarme;
- l) Poli di estrazione;
- m) centri di manutenzione dei mezzi;
- n) alloggi per il personale militare, anche con famiglia,
- o) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;
- p) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
- q) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.

DM 6 MARZO 2008

**DPR
170/05**

**DPR
170/05**

(*) provvedimento abrogato dal D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236



COM – art. 233

D.Lgs. 66/2010 – Art. 233

1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, **sono opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:**

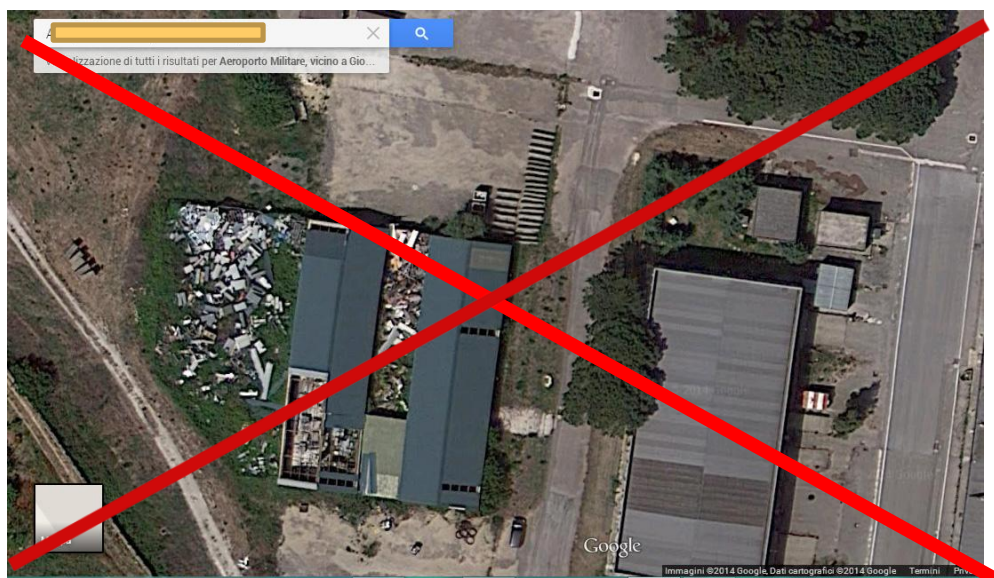
- a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri;
- b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;
- c) aeroporti ed eliporti;
- d) basi navali;
- e) caserme;
- f) stabilimenti e arsenali;
- g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
- h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
- i) comandi di unità operative e di supporto logistico;
- l) basi missilistiche;
- m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
- n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;
- o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
- p) poligoni e strutture di addestramento;
- q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
- r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa e sicurezza nazionale;
- s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
- s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 OTTOBRE 2009

Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale

GU n. 87 del 15 Aprile 2010



NO



SI

STRUTTURA DECRETO

DM 22 ottobre 2009

- Art. 1 – Ambito di applicazione;
- Art. 2 – Speciali procedure di gestione;
- Art. 3 – Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi navali;
- Art. 4 – Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale;
- Art. 5 – Deposito temporaneo;
- Art. 6 – Procedure per la prevenzione di contaminazioni e la bonifica dei siti contaminati;
- Art. 7 – Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni e nulla osta;
- Art. 8 – Registri, documenti e scritture;
- Art. 9 – Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti e accertamento degli illeciti

DM 22 ottobre 2009**Art. 1 - Ambito di applicazione****Comma 1**

Disciplina:

A- le procedure per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai sistemi d'arma mezzi, materiali e infrastrutture individuati dal DM 6 marzo 2008;

B- le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente inquinati, dove vengono immagazzinati i rifiuti derivanti dai beni e materiali di cui al DM 6 marzo 2008

Comma 2Definizione di rifiuto:

le sostanze o gli oggetti di cui l'A.D. si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di un decreto dirigenziale al termine del procedimento previsto dal Capo IX del RAD (Gestione dei materiali) articoli 55 (dichiarazione di fuori servizio dei materiali) e 56 (Dichiarazione di fuori uso dei materiali) (articoli 417 e 418 TU - DPR 90/2010)

DM 22 ottobre 2009**Art. 1 - Ambito di applicazione****Comma 3**

Per la gestione, lo stoccaggio, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei siti eventualmente inquinati dai beni e materiali individuati al comma 1 si applicano le procedure del presente decreto

DM 22 ottobre 2009**Art. 2 – Speciali procedure di gestione**

Le norme e le prescrizioni della parte IV del D.Lgs 152/06 sono applicate ai rifiuti disciplinati dal presente decreto tenendo conto della loro specificità, nel rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e rischio della sicurezza nazionale.

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in sicurezza e solo dopo che i dirigenti , militari e/o civili, hanno verificato l'impossibilità tecnica ed economica delle operazioni di recupero.

DM 22 ottobre 2009

Art. 2 – Speciali procedure di gestione

Le operazioni di smaltimento devono avvenire nel rispetto dell'ambiente e salvaguardando la salute dei lavoratori. In particolare nella gestione dei predetti rifiuti bisogna:

- Eliminare le tracce dei dati classificati contenuti nelle apparecchiature/armi previa smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici;
- Evitare che i materiali/armi possano essere riutilizzati o che ne venga riprodotta la tecnologia;
- Conferire i rifiuti presso apposite strutture secondo le procedure individuate dai competenti organi delle Forze Armate e definite sulla base della documentazione tecnica fornita, ai fini dello smaltimento, dal produttore dei beni alle DD.GG.della A.D.

DM 22 ottobre 2009

Art. 3 – Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali

La gestione dei rifiuti a bordo delle navi militari, limitatamente alla raccolta e deposito, ricade sotto la responsabilità del Comandante che ne garantisce la messa in sicurezza sino al momento dello sbarco.

La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi e sino al loro smaltimento definitivo ricade nelle responsabilità del comando della base militare navale nel cui porto la nave militare effettua lo sbarco.

Ai fini degli adempimenti previsti la MM e l'Arma dei Carabinieri adottano specifiche istruzioni tecniche.

DM 22 ottobre 2009

Art. 4 – Gestione dei rifiuti nel corso delle operazioni fuori dal territorio nazionale

Nelle infrastrutture realizzate fuori del territorio nazionale nell'ambito di operazioni, anche multinazionali, le procedure speciali di cui all'art. 2 del presente decreto sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dal mandato formulato dalla competente organizzazione internazionale e, in mancanza di norme più restrittive, degli ordinamenti locali.

Nel corso di operazioni militari della NATO le norme di cui all'art. 2 sono applicate tenendo conto degli STANAG che regolamentano la materia (STANAG 7141EP “JOINT NATO DOCTRINE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION DURING NATO-LED MILITARY ACTIVITIES” e STANAG 2510EP “JOINT NATO WASTE MANAGEMENT REQUIREMENTS DURING NATO-LED MILITARY ACTIVITIES”) e nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei principi di necessità militare avuto riguardo alla natura e priorità degli obiettivi da raggiungere.

DM 22 ottobre 2009

Art. 5 – Deposito temporaneo

Si intende il luogo in cui vengono raggruppati i rifiuti che sono prodotti presso il sito, individuati con l'articolo 1, prima dello smaltimento. Il deposito deve essere realizzato a norma (pavimentazione impermeabile, recintato, coperto, distante da luoghi frequentati, etc) e deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- I rifiuti depositati non devono contenere più dei quantitativi previsti (2, 5 ppm e 25 ppm) di alcune particolari sostanze (PCB, PCT, etc);**
- i rifiuti sono raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento dopo che è stato adottato il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, c. 2;**
- Il deposito è effettuato tenendo conto della compatibilità chimica dei materiali e nel rispetto delle relative norme tecnico-militari.**

La durata del deposito, a prescindere dalle quantità stoccate, non può essere superiore ad un anno dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'articolo 1, c.2.

DM 22 ottobre 2009

Art. 7 – Controlli tecnici , autorizzazioni, certificazioni e nulla osta

1. L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi finalizzati alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti di cui all'art. 1; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta relativi ai magazzini e ai depositi degli stessi. L'Amministrazione della difesa provvede all'individuazione, all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonché alla bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di cui al precedente art. 6 e, sentita la provincia competente, al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, è corredato da idoneo documento di accompagnamento.

Art. 8 – Registri, documenti e scritture

Ai fini della tutela delle informazioni il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente per quanto concerne i rifiuti individuati dal presente decreto sono sostituiti dalle scritture/documenti/comunicazioni previste dal RAD o da altre documentazioni e scritture amministrative, idonee allo scopo, previste nell'ordinamento dell'A.D..

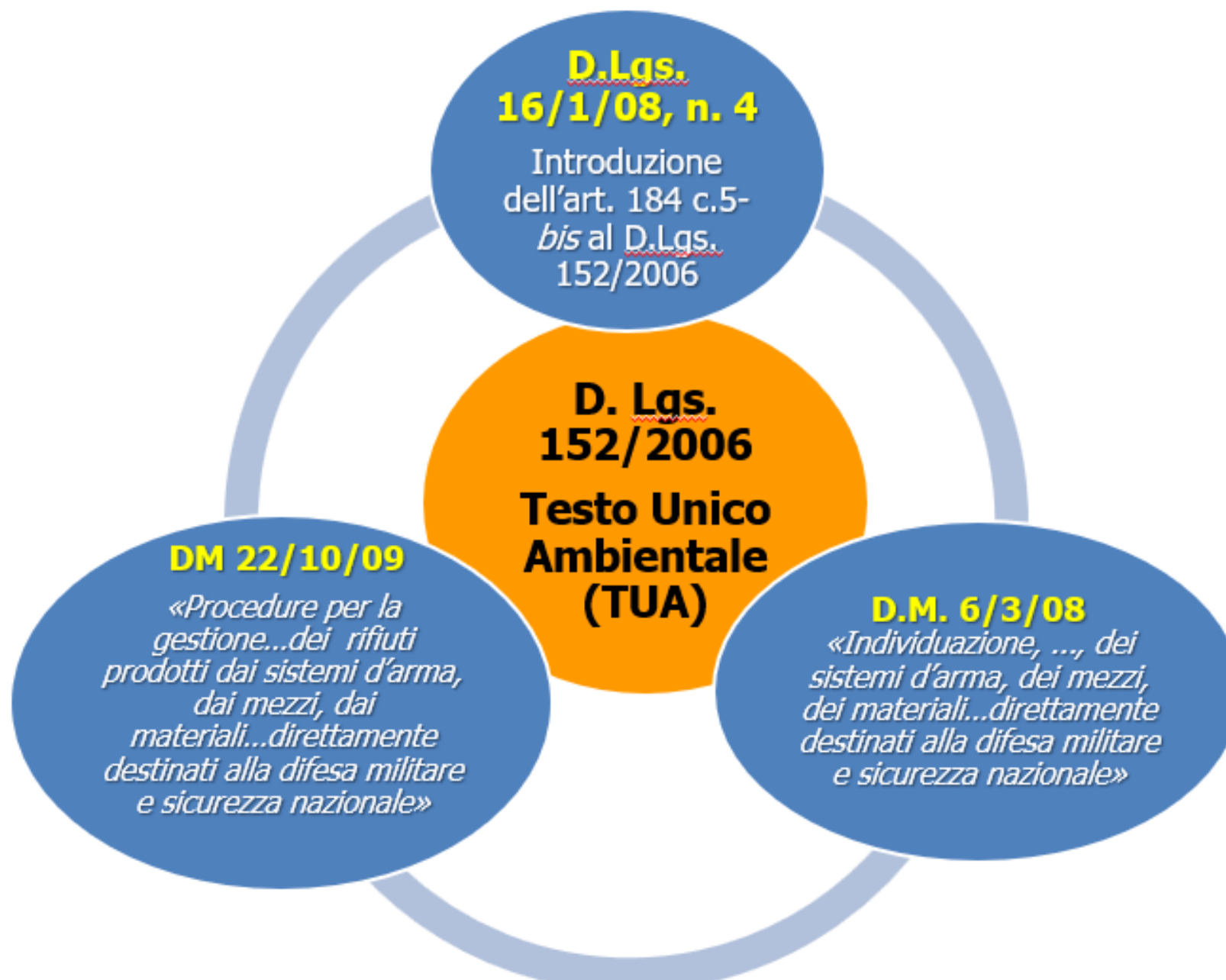
La compilazione del MUD deve avvenire nel rispetto delle esigenze di segretezza dettate dalla necessità di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale.

Il Comandante/Direttore al quale è demandata la gestione dei rifiuti nelle fasi di produzione ovvero detenzione, ove necessario, determina la classifica di segretezza dei predetti documenti, in conformità alle disposizioni del DPR 3 febbraio 2006 (norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate).

DM 22 ottobre 2009

Art. 9 – Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti e accertamento degli illeciti

Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, provvede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 195, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.



M_D SSMD REG2020 0005742 14-01-2020



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica e Tutela Ambientale

UG PREVATA - A - 001



“LA TUTELA AMBIENTALE NELLA DIFESA”

Edizione 2019

Digitally signed by FRANCESCO
NASCIA
Date: 2020.01.14 15:59:25 CET

M_D E0012000 REG2018 0035767 21-02-2018



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO



DIRETTIVA 7040

**VADEMECUM PER I COMANDANTI
DELL'ESERCITO ITALIANO SULLA
PROTEZIONE AMBIENTALE**

2018

Digitally signed by CARMELO
COVATO
Date: 2018.02.21 15:53:28 CET

M_D A0AD369 REG2026 0016391 17-02-2026



COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO



Circolare 4007

**DISMISSIONE, ALIENAZIONE, CESSIONE
E PRESTITO DI VEICOLI, MATERIALI,
SISTEMI E QUADRUPEDI DELL'ESERCITO**

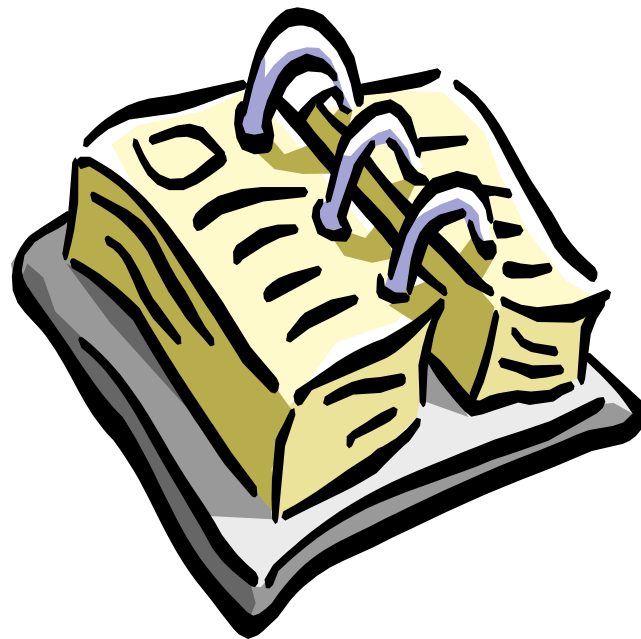
2026

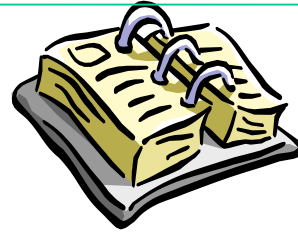


ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI

- **Perché :**

E' nata la necessità a livello Europeo di creare una terminologia comune e definizione univoche di rifiuto.



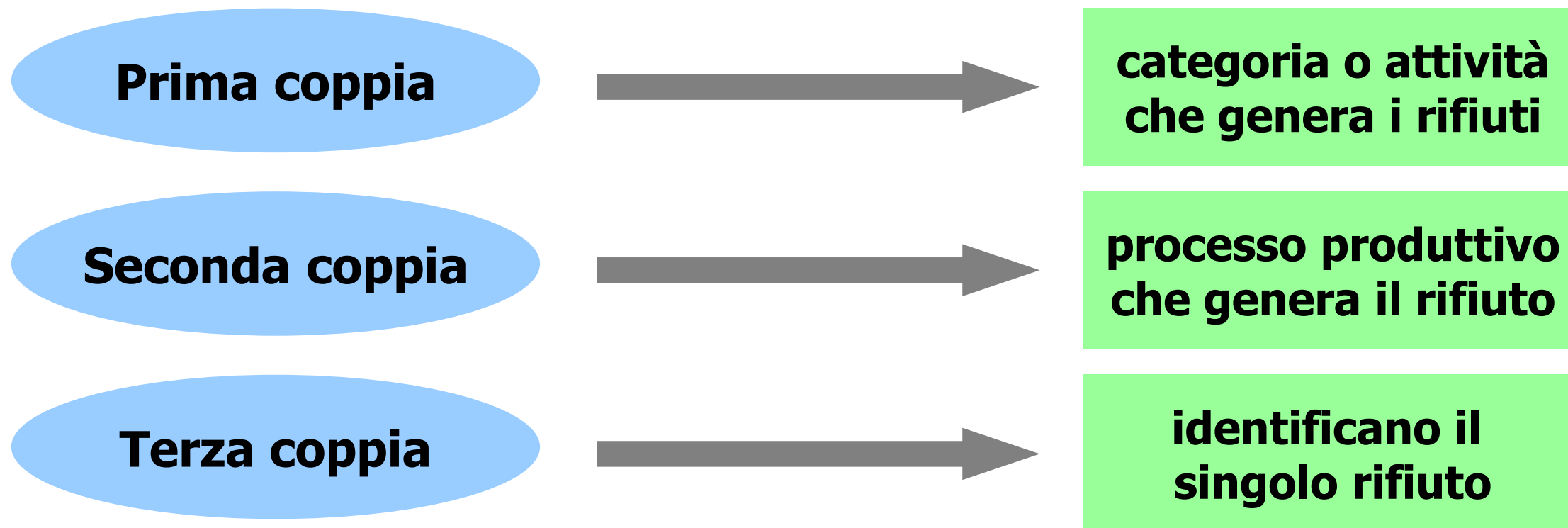


Cosa rappresenta :

Rappresenta un elenco armonizzato ma non esaustivo di rifiuti.

Un rifiuto inserito nel EER può non essere considerato tale, in tutte le circostanze, ma soltanto quando soddisfa la definizione di rifiuto

CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (EER)



I codici EER (precedentemente chiamati codici CER) sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo. I codici EER si dividono in non pericolosi e pericolosi, i secondi vengono identificati con un asterisco "*" dopo le cifre (es. 02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose). La tabella è consultabile cliccando i pulsanti verdi per accedere ad ogni categoria, i codici colorati in giallo sono quelli dei rifiuti che trattiamo nei nostri impianti, cliccando su "richiedi" puoi richiedere un preventivo gratuito per il servizio di cui hai bisogno.

1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)

2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco

3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano le concentrazioni limite predefinite

Deposito temporaneo

- Consiste nel **raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti**, ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di recupero o smaltimento
- I rifiuti devono essere raggruppati per **categorie omogenee**, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute
- Devono essere rispettate le norme **che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose**
- L'avvio alle operazioni di recupero/smaltimento deve avvenire secondo due possibili criteri, a scelta del produttore dei rifiuti, fra il **temporale** (cadenza trimestrale) e il **quantitativo** (al raggiungimento di 30 mc di cui al max 10 mc di RP e comunque entro l'anno). **Per i rifiuti di origine prettamente militare di cui al DM 22/10/2009 tali operazioni devono essere avviate entro 1 anno.**
- **Non necessita di autorizzazioni**
- È incombenza del Comandante/Direttore vigilare affinché la gestione avvenga nel rispetto delle normative vigenti.

Deposito temporaneo

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN DT

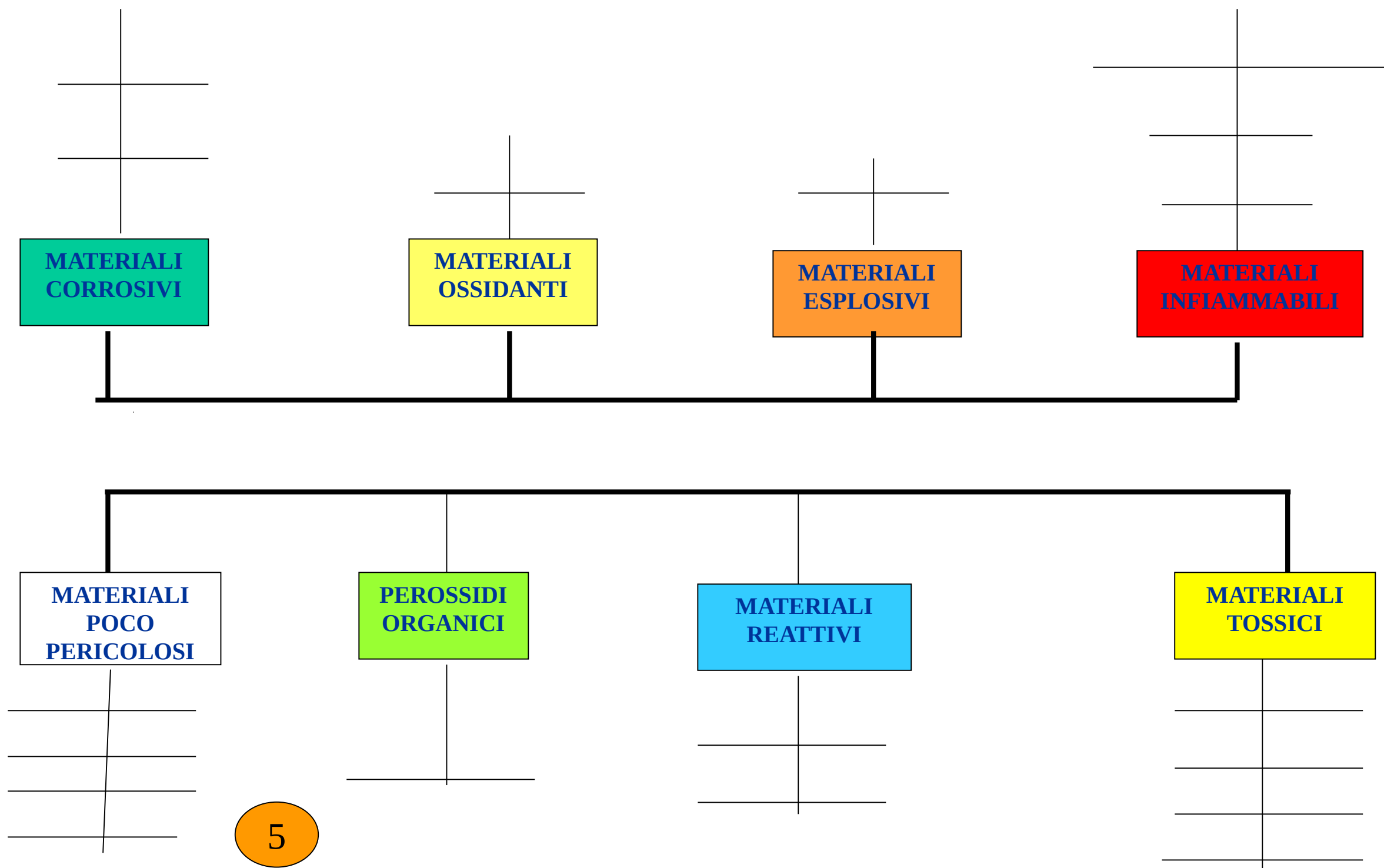
- ❖ **i Depositi Temporanei devono essere censiti e numerati;**
- ❖ **le aree di stoccaggio dei rifiuti devono:**
 - essere recintate e non accessibili ai non addetti;
 - essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
 - essere organizzate in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
 - riportare all'ingresso la prevista cartellonistica inclusiva degli specifici pittogrammi e una tabella riassuntiva dei rifiuti presenti all'interno dell'area con i relativi codici CER.
 - Ciascun lotto, costituito da rifiuti dello stesso tipo (medesimo CER) deve essere contrassegnato da tabelle indicanti: il codice CER, lo stato fisico, la pericolosità e le norme per la manipolazione.
 - i rifiuti a cui non è ancora stato assegnato un codice CER devono essere contrassegnati con il codice presunto e stoccati all'interno del Deposito con la dicitura "in attesa di caratterizzazione" e si dovrà provvedere al più presto per caratterizzarli analiticamente attraverso analisi di laboratorio.

ATTENZIONE

Perché :

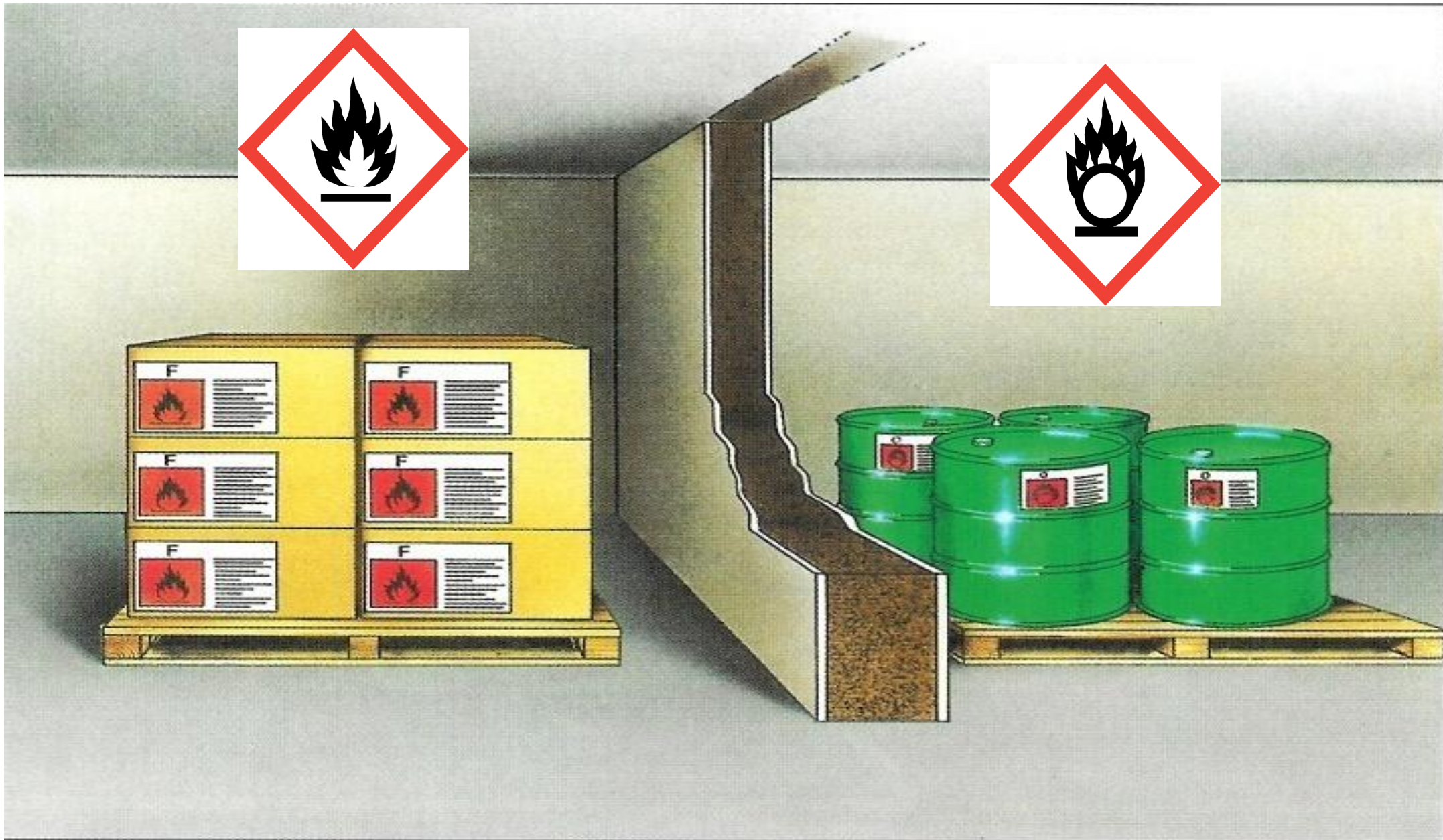
in realta' nel caso in cui il materiale da dismettere ha una valenza economica.....(vendita, permuta, ecc.) ci troviamo in una condizione di «END OF WASTE» e di conseguenza avremo bisogno di un'altra tipologia di area di stoccaggio (con caratteristiche molto simili) definita come deposito di MESSA IN RISERVA

DEPOSITO STOCCAGGIO MATERIALI/RIFIUTI PERICOLOSI



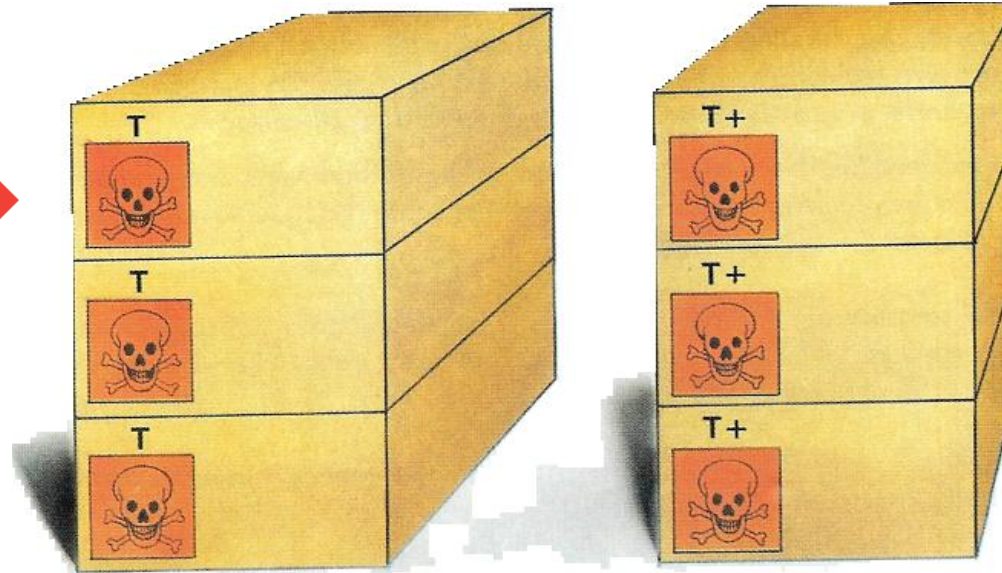


STOCCAGGIO IN LOCALI SEPARATI

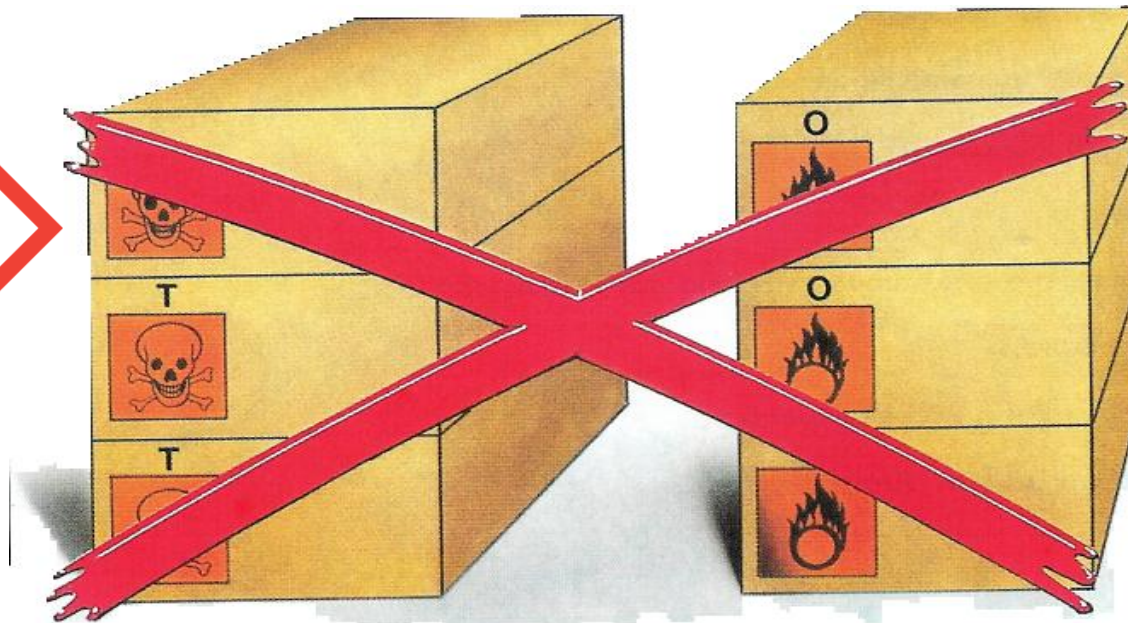


Esempio di stoccaggio di sostanze pericolose in locali separati con una parete di tipo resistente al fuoco

COMPATIBILITA'



Le sostanze tossiche e molto tossiche possono essere immagazzinate insieme



5

Non è consentito immagazzinare insieme sostanze tossiche e comburenti

STOCCAGGIO ALLA RINFUSA

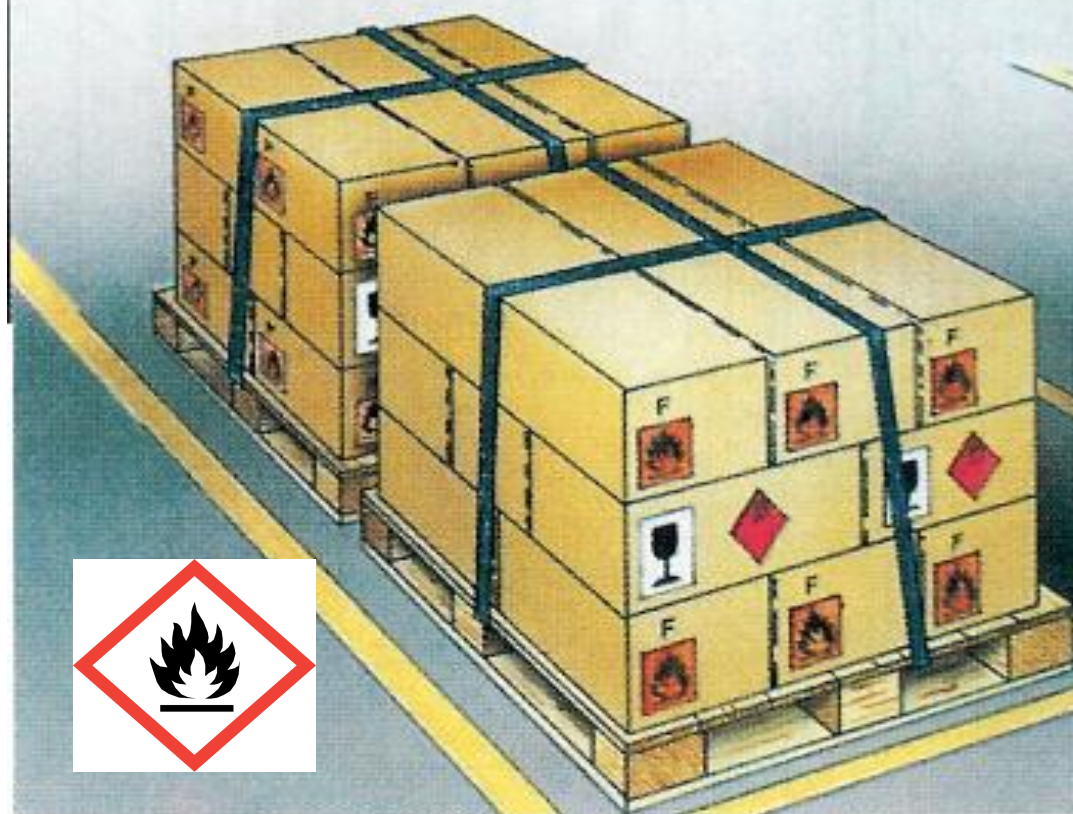
Non è consentito. Può dar luogo all'immagazzinamento di sostanze che dovrebbero stare separate



MODALITA' DI STOCCAGGIO

Altezza delle cataste

Modo esemplare di assicurare la merce immagazzinata

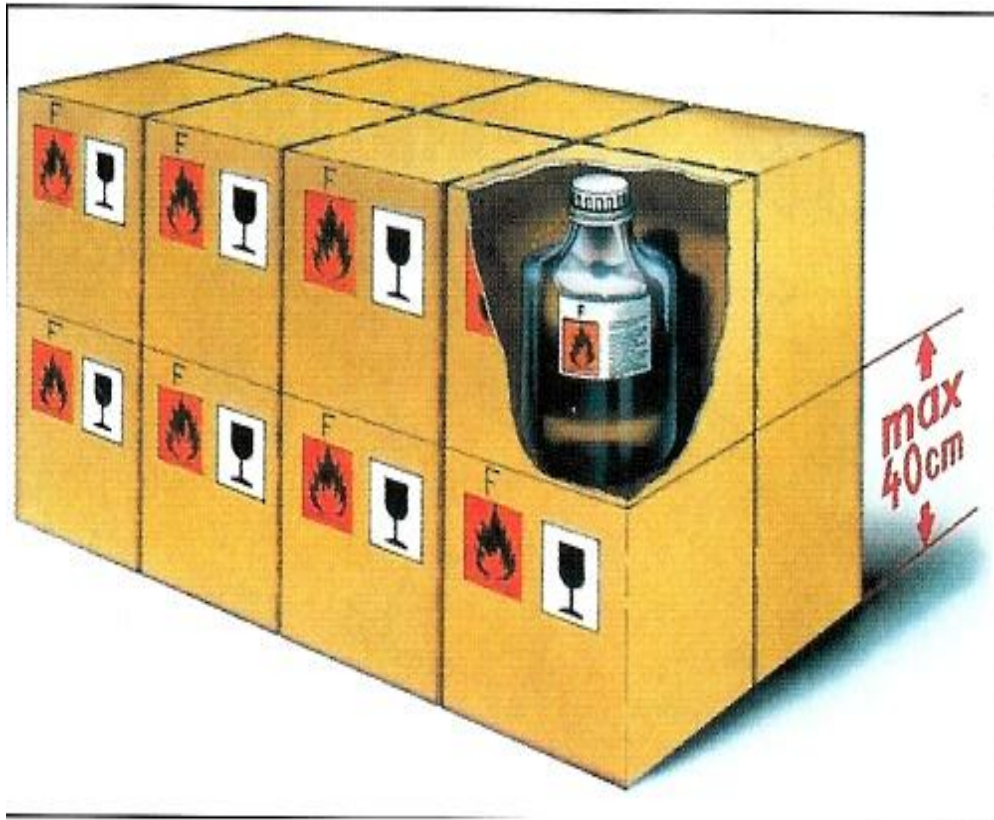


Chi ammucchia in tal modo merci pericolose mette in pericolo sé stesso e altri.



MODALITA' DI STOCCAGGIO

Altezza da non superare nell'accatastamento delle merci pericolose



Recipienti fragili



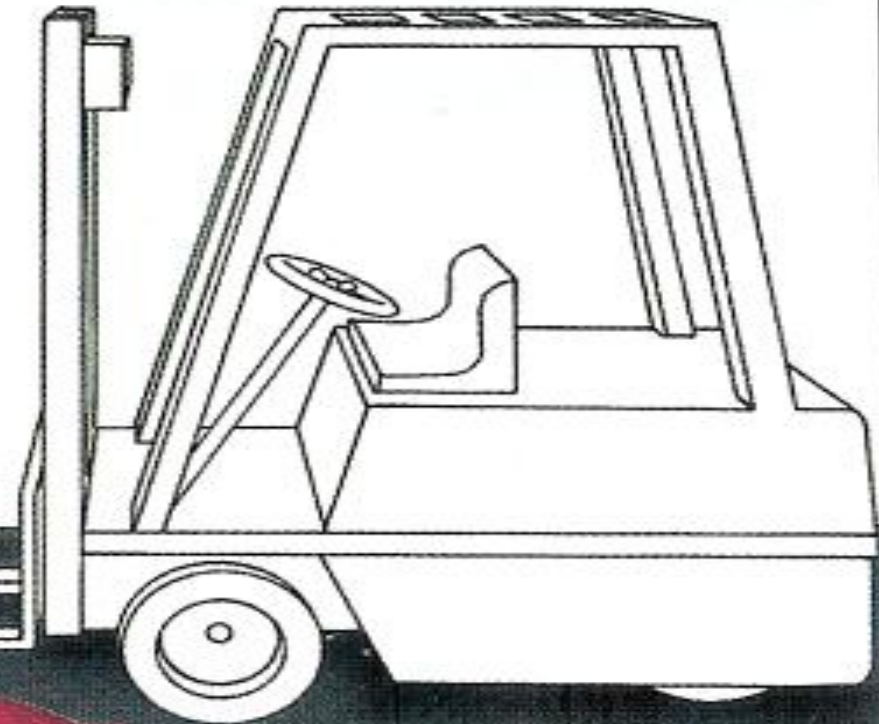
fusti



COMPORTAMENTI IN CASO DI PERDITE

Comportamento in caso di perdite

Quando capitano spargimenti di sostanze pericolose, bisogna informare immediatamente il superiore, che deve dare istruzioni precise.



RIFLESSIONE

?

COMPORTAMENTI IN CASO DI PERDITE

Per eliminare piccole quantità di materiale fuoriuscito sono adatte sostanze assorbenti che possono poi essere raccolte in bidoni per rifiuti per essere in seguito eliminate.



ESEMPI DI SOSTANZE INCOMPATIBILI

Acetilene	Con rame (tubazioni), alogeni, argento, fluoro, mercurio e loro composti.
Acetone	Con miscele concentrate di acido solforico e nitrico e perossidi.
Acido acetico	Con acido cromico, acido nitrico, composti contenenti idrossili, glicole etilenico, acido perclorico, perossidi e permanganati.
Acido cianidrico	Con acido nitrico, alcali (caustici).
Acido cromico e triossido di cromo	Con acido acetico, naftalene, canfora, alcool, canfora, glicerolo, benzene, trementina e altri liquidi infiammabili.
Acido nitrico (concentrato)	Con acido acetico, cromico e cianogeno, anilina, carbonio, acetone, solfuro di idrogeno. Idrogeno solforato, fluidi, gas e sostanze che vengono prontamente nitrati. Alcool liquidi e gas infiammabili.
Acido ossalico	Con argento, mercurio e i loro sali.
Acido perclorico	Con acido acetico, anidride acetica, bismuto e le sue leghe, alcool, carta, legno, grassi e altre sostanze organiche.
Acido solfidrico	Con acido nitrico, altri acidi e ossidanti.
Acido solforico	Con clorati, perclorati, permanganati, perossidi e acqua.
Alcoli e Polialcoli	Con acido nitrico, perclorico, cromico.
Ammoniaca anidra	Con mercurio, alogeni, ipoclorito di calcio, iodio, bromo e fluoruro di idrogeno.
Ammonio nitrato	Con acidi, polveri metalliche, zolfo, clorati, nitrati, composti organici finemente polverizzati, combustibili, liquidi infiammabili.
Anidride acetica	Con alcoli (etanolo, etc.), fenolo, acido perclorico e glicole etilenico.

Cloruro di potassio	Con sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, sostanze organiche finemente polverizzate, combustibili.
Cloruro di sodio	Zolfo in grande quantità.
Cloruri	Con acido solforico.
Diclorometano	Con sodio e potassio.
Diossido di cloro	Con ammoniaca, metano, fosfina idrogeno solforato.
Fluoro	Con tutte le altre sostanze chimiche.
Fluoruro di idrogeno	Ammoniaca (anidra o in soluzione acquosa).
Fosforo (bianco)	Con aria, ossigeno, alcali, agenti riducenti.
Idrazina	Con perossido di idrogeno, acido nitrico e idrogeno solforato.
Idrocarburi	Con fluoro, cloro, bromo, acido formico, acido cromico, perossido di sodio, perossidi, benzene, butano, propano, benzina, trementina.
Idrogeno solforato	Con vapori di acido nitrico e gas ossidanti.
Iodio	Con acetilene e ammoniaca (anidra o in soluzione acquosa), altre basi forti.
Ipocloriti	Con acidi, carbone attivo.

Anilina	Con acido nitrico e perossido di idrogeno.
Argento e sali	Con acetilene, acido ossalico, acido tartarico, acido fulminico (prodotto nelle miscele acido nitrico-etanolo) e composti ammoniacali.
Arsenico (composti che lo contengono)	Con qualsiasi agente riducente.
Azidi	Con acqua e acidi.
Biossido di cloro	Con ammoniaca, metano, fosfina, idrogeno solforato.
Bromo	Con ammoniaca, acetilene, butadiene, butano, altri derivati del petrolio (metano, propano, etano), benzene, idrogeno, carburo di sodio, trementina e metalli finemente polverizzati.
Carbone attivo	Con tutti gli agenti ossidanti, ipoclorito di calcio.
Cianuri	Con acidi e alcali.
Clorati	Con sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, composti organici finemente polverizzati, sostanze infiammabili e carbonio.
Cloro	Con ammoniaca, acetilene, butadiene, butano, benzene, alcani (metano, propano, etano), idrogeno, carburo di sodio, trementina e metalli finemente polverizzati.
Cloroformio	Con sodio e potassio.

Esempio di procedure di primo soccorso

PRODOTTO	INALAZIONE	INGESTIONE	CONTATTO CON LA PELLE	CONTATTO CON GLI OCCHI
Acetone	Trasportare la persona all'aria aperta.	Bere acqua in abbondanza. Evitare il vomito. Non bere latte, fornire soluzioni di carbone attivo di uso medico.	Lavare abbondantemente con acqua, togliere gli indumenti contaminati.	Lavare abbondantemente con acqua, mantenendo la palpebra aperta.
Acetonitrile	Trasportare la persona all'aria, in caso di asfissia effettuare immediatamente la respirazione artificiale. Chiedere immediatamente l'aiuto di un medico.	Bere acqua in abbondanza. Provocare il vomito. Chiedere l'aiuto di un medico, effettuare lavanda gastrica.	Lavare abbondantemente con acqua, togliere gli indumenti contaminati.	Lavare abbondantemente con acqua, mantenendo la palpebra aperta.
Acido Acetico glaciale	Trasportare la persona all'aria, se il malessere persiste chiedere l'aiuto di un medico.	Bere acqua in abbondanza. Evitare il vomito (c'è pericolo di perforazione).	Lavare abbondantemente con acqua. Togliere gli indumenti contaminati.	Lavare abbondantemente con acqua (un minimo di 15 minuti), mantenendo le palpebre aperte. Chiedere immediatamente l'aiuto di un medico.

Esempio di procedure di primo soccorso

PRODOTTO	INALAZIONE	INGESTIONE	CONTATTO CON LA PELLE	CONTATTO CON GLI OCCHI
Formaldeide	Trasportare la persona all'aria aperta.	Bere abbondante acqua. Provocare il vomito. Chiedere l'aiuto di un medico.	Lavare abbondantemente con acqua. Togliere gli indumenti contaminati.	Lavare abbondantemente con acqua (un minimo di 15 minuti), mantenendo le palpebre aperte. Nel caso di irritazione, chiedere immediatamente l'aiuto di un medico.
Metanolo	Trasportare la persona all'aria aperta. In caso di asfissia effettuare immediatamente la respirazione artificiale. Chiedere immediatamente l'aiuto di un medico.	Trasportare la persona all'aria aperta. Provocare il vomito. Bere alcool etilico (circa 25 ml al 50%). Chiedere l'aiuto di un medico.	Lavare abbondantemente con acqua. Togliere gli indumenti contaminati.	Lavare abbondantemente con acqua, mantenendo le palpebre aperte. Chiedere l'aiuto di un medico.
Trietilammina	Trasportare la persona all'aria aperta.	Bere abbondante acqua. Non provocare il vomito (esiste il pericolo di perforazione). Chiedere l'aiuto di un medico.	Lavare abbondantemente con acqua. Togliere gli indumenti contaminati.	Lavare abbondantemente con acqua (un minimo di 15 minuti), mantenendo le palpebre aperte. Chiedere immediatamente l'aiuto di un medico.

DM 59/2023 (Decreto Ministeriale 59 del 2023) è uno degli aggiornamenti più recenti e rilevanti legati al D.lgs. 152/2006, e ha introdotto ulteriori novità in materia di gestione ambientale integrata. Questo decreto ha segnato un passo importante soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni ambientali e la semplificazione delle procedure per le imprese.

Economia Circolare e Gestione dei Rifiuti

Decreto Legislativo 116/2020: Uno degli aggiornamenti più significativi, che ha introdotto importanti cambiamenti nella gestione dei rifiuti in Italia, in linea con il pacchetto europeo sull'economia circolare. Tra i cambiamenti principali:

- Modifiche alla classificazione dei rifiuti.
- Revisione dei criteri per il riciclo e la riduzione dei rifiuti destinati a discarica.
- Introduzione di nuove norme sulla raccolta differenziata e sul riciclo dei rifiuti urbani.

• Introduzione del concetto di **End of Waste** (fine del rifiuto), ossia la possibilità che un rifiuto cessi di essere tale se sottoposto a specifici trattamenti che ne permettono il riutilizzo.

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Decreto Legislativo 104/2017: Modifiche alla parte del D.lgs. 152/2006 relativa alla procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** e **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**. È stata semplificata la procedura di valutazione per progetti pubblici e privati.

Emissioni di gas a effetto serra e qualità dell'aria

Decreto Legislativo 81/2018: Modifiche importanti riguardanti il controllo delle emissioni di gas a effetto serra e la gestione della qualità dell'aria. Introduce nuovi standard per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni inquinanti, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati a livello europeo e internazionale.

Tutela delle Risorse Idriche

Con l'aggiornamento del **D.lgs. 172/2015**, è stato potenziato il sistema di pianificazione e gestione integrata delle acque, in linea con la Direttiva quadro sulle acque, per migliorare il monitoraggio e la qualità delle risorse idriche.

CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE SUI RIFIUTI

Il DL 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto Terra dei Fuochi), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147: Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell'area denominata "Terra dei Fuochi«

Un Intervento Normativo Articolato

La Legge n. 147 del 3 ottobre 2025 si compone di 12 articoli che introducono modifiche mirate a diversi codici e testi normativi fondamentali per rafforzare l'azione di contrasto agli illeciti ambientali.

L'obiettivo: potenziare gli strumenti di prevenzione, accertamento e repressione dei reati legati al ciclo dei rifiuti.



MODIFICHE AL CODICE DELL'AMBIENTE (D.LGS. 152/2006) - Parte 1

Novità per la Gestione e l'Abbandono dei Rifiuti

Il decreto interviene in modo significativo sul Testo Unico Ambientale:

- **Art. 212** - Albo Nazionale Gestori Ambientali: Vengono aggiornati i requisiti e le procedure di iscrizione per garantire maggiore controllo e trasparenza.
- **Art. 255** - Abbandono rifiuti: Si inaspriscono le sanzioni per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti.
- **NEW Art. 255-bis** - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari: Viene introdotta una nuova fattispecie per contrastare specifiche forme di abbandono di rifiuti non pericolosi, colmando un vuoto normativo.



MODIFICHE AL CODICE DELL'AMBIENTE (D.LGS. 152/2006) - Parte 2

NEW L'articolo 255-ter: disciplina specificamente il reato di abbandono di rifiuti pericolosi.

Questo nuovo articolo segna un'importante differenza rispetto alla precedente formulazione del Codice dell'Ambiente, che trattava i rifiuti pericolosi come un'aggravante dell'abbandono di rifiuti generici.

Ora, l'abbandono di rifiuti pericolosi è un reato a sé stante, punito con pene molto più severe.

In sintesi, l'articolo prevede che:

- **Sanzione principale:** Chiunque abbandona o deposita rifiuti pericolosi, o li immette in acque superficiali o sotterranee, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- **Aggravanti:** La pena è ulteriormente aumentata, arrivando alla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, quando dal reato deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, o la compromissione di porzioni estese o significative di suolo, sottosuolo, acque o aria.
- **Responsabilità d'impresa:** Vengono introdotte anche disposizioni che prevedono una maggiore responsabilità per i titolari di imprese o i responsabili di enti che commettono tale reato, con pene che possono arrivare a colpire l'organizzazione stessa, oltre alle persone fisiche.

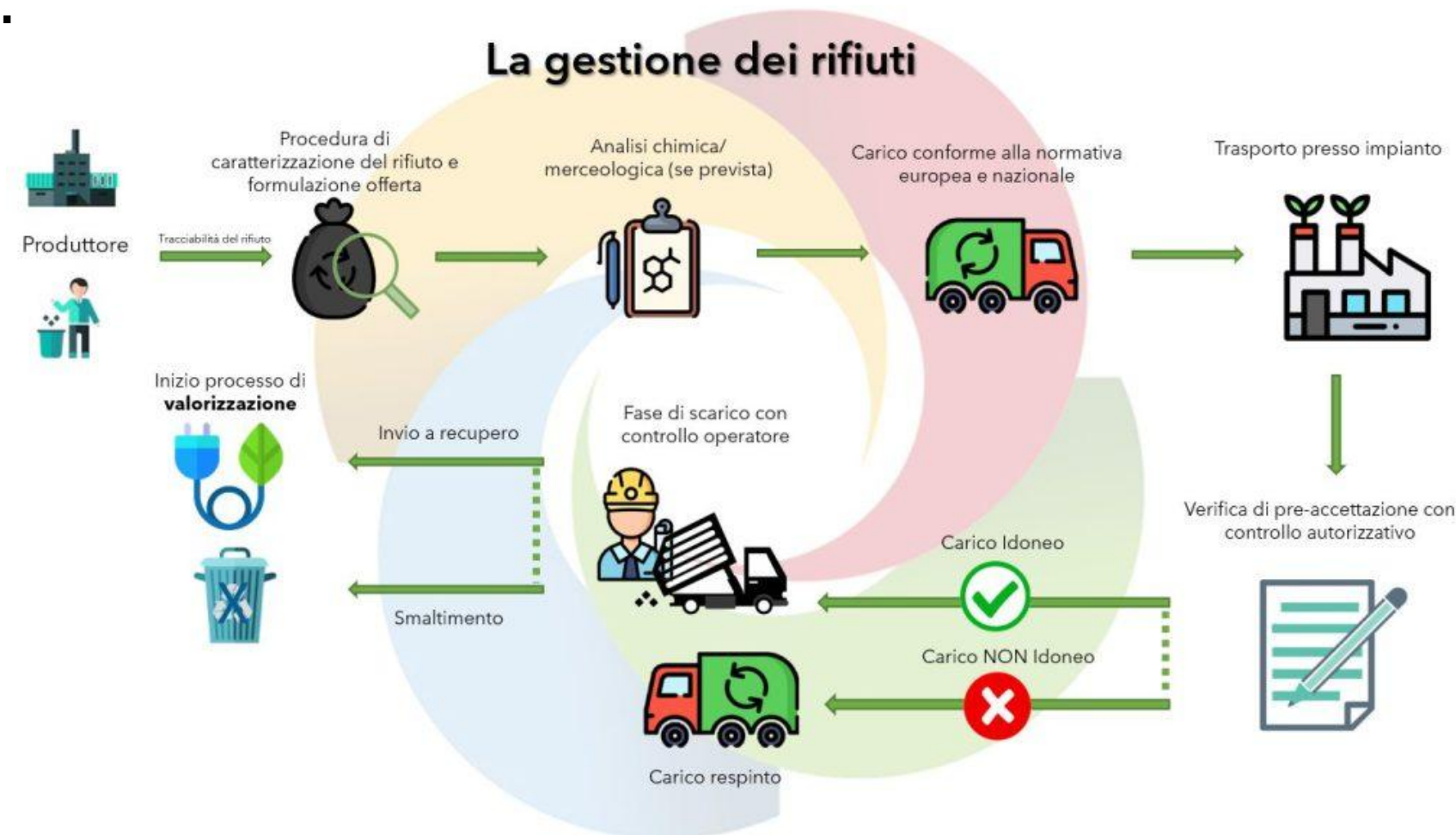


MODIFICHE AL CODICE DELL'AMBIENTE (D.LGS. 152/2006) - Parte 3

Rafforzamento degli Obblighi di Tracciabilità

Vengono potenziati i controlli sulla filiera dei rifiuti:

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: Sono previste sanzioni più severe per chi non rispetta gli obblighi di tracciabilità, come la mancata o irregolare compilazione del **Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR)** e dei registri di carico e scarico.



MODIFICHE IN AMBITO PENALE

Nuovi Strumenti per la Repressione dei Reati

Il decreto introduce importanti novità nel Codice Penale e nel Codice di Procedura Penale:

- **Codice Penale - Art. 131-bis:** Viene rivisto l'ambito di applicazione della "non punibilità per particolare tenuità del fatto" in materia ambientale, limitandone l'uso per evitare l'impunità in caso di reati che, seppur minori, causano danno all'ambiente.
- **Codice di Procedura Penale - Art. 382-bis:** Viene introdotto l'arresto in flagranza differita, uno strumento operativo fondamentale che consente di arrestare i responsabili di abbandono di rifiuti anche sulla base di prove video o fotografiche raccolte a breve distanza temporale dal fatto.



UN APPROCCIO INTEGRATO AL CONTRASTO

L'intervento normativo si estende a leggi chiave per un'azione più efficace:

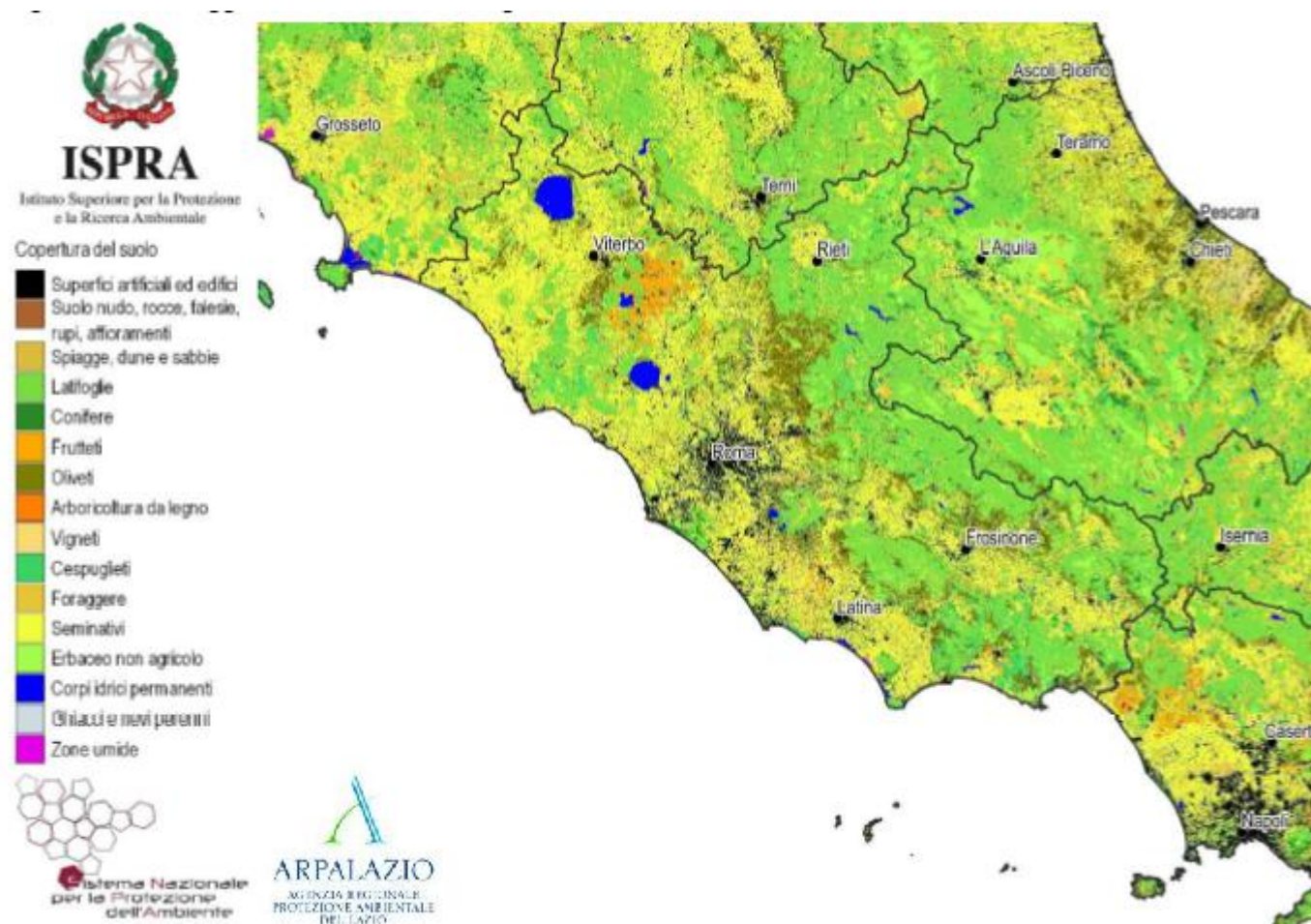
- **Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011)**: Per colpire più efficacemente le ecomafie e le infiltrazioni criminali nel settore dei rifiuti.
- **Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)**: Per coinvolgere direttamente le aziende nella prevenzione degli illeciti ambientali, con sanzioni che colpiscono il patrimonio dell'ente.
- **Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)**: Per meglio contrastare il trasporto illecito di rifiuti su strada.



INNOVAZIONE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO

La legge promuove l'uso di tecnologie avanzate per le attività di monitoraggio e prevenzione:

Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo: La mappa, gestita dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), diventa uno strumento ufficiale per identificare e monitorare aree soggette a sversamenti illegali, facilitando i controlli e la pianificazione degli interventi di bonifica.



EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI IN REGIME ADR

Il 24 ottobre 2025, l'Italia ha sottoscritto l'Accordo Multilaterale M368.

Questo accordo permette di adottare delle regole semplificate per taluni rifiuti pericolosi per il trasporto in termini di classificazione, imballaggio, etichettatura, marcatura, documentazione e carico.

Le principali deroghe riguardano:

Imballaggio: l'imballaggio può presentare contaminazioni esterne, ammaccature e piccole deformazioni, a condizione che non sia compromessa la sicurezza del trasporto. Inoltre, per determinati rifiuti, si possono usare imballaggi scaduti oppure imballaggi non omologati;

Etichettatura e marcatura: il marchio di pericoloso per l'ambiente può non essere utilizzato. Inoltre, i modelli di etichette e marchi possono non essere conformi ai modelli previsti dall'ADR attualmente in vigore, a condizione che siano conformi alle specifiche di precedenti versioni dell'ADR;

Documentazione: il nome tecnico, quando previsto dalla DS 274, non è richiesto; non è necessario riportare la dicitura "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE", se richiesta; la descrizione ADR deve essere completata dalla dicitura "TRASPORTO IN ACCORDO CON I TERMINI DI 1.5.1 ADR (M368)".

ATTENZIONE: l'accordo multilaterale M368 scadrà il 20 settembre 2030. Per continuare a usufruire delle deroghe appena viste si dovrà attendere l'eventuale sottoscrizione da parte dell'Italia di un nuovo accordo multilaterale

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI IN REGIME ADR

Dal 21 maggio 2026, per la disciplina europea delle spedizioni di rifiuti,

il riferimento non è più il Regolamento (CE) n. 1013/2006 come regime generale, ma il Regolamento (UE) 2024/1157, che introduce il nuovo quadro operativo e rafforza digitalizzazione, controlli e tracciabilità.

La Commissione europea ha inoltre confermato che da questa data **entra in funzione anche DIWASS (Digital Waste Shipment System), il sistema digitale europeo per la trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (anche in Lista Verde).**

La tracciabilità dei rifiuti è la **capacità di risalire** a chi ha prodotto un determinato rifiuto, chi lo ha trasportato, dove e con quale metodo è stato smaltito o recuperato, infine chi ha svolto quest'ultima operazione.

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD)

Tali documenti sono attualmente tenuti in **formato cartaceo** ma l'obiettivo è quello di **digitalizzarli nell'ambito del RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti che diverrà operativo dal 15/12/2024) tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Le modalità con cui espletare le procedure relative agli adempimenti documentali nell'ambito del RENTRI sono disciplinate nel DM 59/2023

TIME LINE PER LA SUA PIENA APPLICAZIONE

Il Decreto "Madre": D.M. 59/2023

Il **4 aprile 2023** viene pubblicato il regolamento che fissa le date ufficiali di iscrizione divise in tre scaglioni temporali (18, 24 e 30 mesi dall'entrata in vigore).

Le finestre di iscrizione originarie:

Scaglione	Soggetti interessati	Finestra di iscrizione
1° Scaglione	Enti/Imprese con >50 dipendenti, Intermediari, Consorzi, Gestori rifiuti.	15 dic 2024 – 13 feb 2025
2° Scaglione	Enti/Imprese con numero di dipendenti tra 11 e 50.	15 giu 2025 – 14 ago 2025
3° Scaglione	Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.	15 dic 2025 – 13 feb 2026

TIME LINE PER LA SUA PIENA APPLICAZIONE

I Decreti di "Aggiustamento" (2025 - 2026)

Nonostante le date di iscrizione siano rimaste sostanzialmente quelle del 2023, due interventi normativi recenti hanno modificato il perimetro e l'operatività:

- **Legge 30 dicembre 2025, n. 199:**
 - **Cosa ha spostato/cambiato:** Ha introdotto **esclusioni definitive** per alcune categorie (es. agricoltori, barbieri, estetisti, tatuatori) che prima erano obbligati a iscriversi nel 3° scaglione.
- **D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (Decreto Milleproroghe 2026):**
 - **Il Grande Slittamento:** Sebbene l'iscrizione sia rimasta obbligatoria entro febbraio 2026, il decreto ha prorogato la possibilità di usare il **formulario cartaceo (FIR)** in alternativa a quello digitale fino al **15 settembre 2026**.
 - **Proroga Sanzioni:** L'applicazione delle sanzioni legate alla mancata o errata trasmissione dei dati tramite FIR digitale è stata spostata anch'essa al **15 settembre 2026**.

IL RENTRI è lo strumento su cui il MASE fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e **prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.**

IL RENTRI è collocato presso la competente struttura organizzativa MASE, ed è articolato in:

- a) **una sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- b) **una sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 (Registro cronologico di carico e scarico) e 193 (trasporto dei rifiuti).

Una delle conseguenze, per quanto non certamente a breve termine, della completa operatività del sistema sarà la **graduale scomparsa delle dichiarazioni MUD**

Art. 188-bis del D. Lgs 152/2006 (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

1. *Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle **procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti** [...] Per consentire la lettura integrata dei dati, **gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti**, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con **uno o più decreti** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, [...], di concerto con [...]*
2. *In relazione alle esigenze organizzative e operative delle **Forze armate**, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, [...], le **procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica** alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con **decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno**, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

Il Decreto n. 59 del 2023 (Decreto RENTRI)

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

Prevede **l'obbligo di iscrizione al RENTRI** per i seguenti soggetti:

- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi;**
- c) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) con riferimento ai **rifiuti NON pericolosi i soggetti di cui all'articolo 189 comma 3 del D.Lgs 152/2009**. Si tratta di trasportatori e intermediari di rifiuti non pericolosi e dei **produttori dei rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali** ed artigianali e derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Il Decreto n. 59 del 2023 (Decreto RENTRI)

Fissa elle **tempistiche di iscrizione** per i soggetti coinvolti prevedendo **un'entrata scaglionata** a partire dal 15/12/2024 fino al 13/02/2026.

15/06/2023
Il regolamento
entra in vigore

→ Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25

- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- Delegati

→ Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

→ Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26

- Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti

Tracciabilità dei rifiuti – Pubblicato il decreto sulle modalità di compilazione dei modelli di cui all' art. 4 e all'art. 5 del D.M. n.59 del 2023 "RENTRI"

Tracciabilità dei rifiuti – Pubblicato il decreto sulle modalità di compilazione dei modelli di cui all' art. 4 ("Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti") e all'art. 5 ("Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto") del D.M. n.59 del 2023 "RENTRI"

Pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica n.251 del 19 dicembre 2023 che definisce le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. n.59 del 2023 (Decreto RENTRI):

- Allegato 1 - Modalità di compilazione del modello di cui all'art.4 "Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti";
- Allegato 2 - Modalità di compilazione del modello di cui all'art.5 "Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto".

- [Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023](#)
- Modalità di compilazione dei modelli
 - [Allegato 1](#)
 - [Allegato 2](#)
- [Decreto 4 aprile 2023, n.59 - Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti](#)

Fonte: <https://www.mase.gov.it>

Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023

DECRETA

Articolo 1

(Modalità operative)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 sono approvati i documenti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, concernenti le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:

- Allegato 1 - Modalità di compilazione del modello di cui all'art.4 "Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti";
- Allegato 2 - Modalità di compilazione del modello di cui all'art.5 "Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto".

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it.

Silvia Grandi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.L.gs 82/2005 e ss.mm.ii.)



Silvia Grandi
Ministero della Transizione
Ecologica
Direttore Generale
18.12.2023 21:48:27
GMT+01:00

MAIL_2023719114220663000000 19-07-2023

m. ante.MAGE.REGISTRO UFFICIO ESERCITO.0117960.19-07-2023



Ministero dell'Ambiente

e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

Il Direttore Generale

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio generale prevenzione, vigilanza
antifortunistica e tutela ambientale
c.a. Capo Ufficio generale f.f.
Col. Gen.A.r.n. Manuele Bernabei
stamadifesa@postacert.difesa.it

E p. c.

Al Capo Dipartimento DISS
Ing. Laura D'Aprile
diss@pec.mite.gov.it

OGGETTO: RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITÀ
DEI RIFIUTI - APPLICAZIONE ART. 188-BIS COMMA 2 DLGS 3 APRILE 2006
N. 152 RIF. VS. NOTA PROT. M-DA REG 2023 0115478 DEL 6.6.2023

Si riscontra la nota indicata in oggetto, relativa alla richiesta di parere circa la corretta decorrenza di applicazione dell'articolo 188-bis, comma 2, del Dlgs 152/2006 alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla luce dell'entrata in vigore del decreto 4 aprile 2023 n. 59 "Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti- RENTRI".

Al riguardo, si evidenzia che sulla base di quanto disposto dal citato articolo 188-bis, con particolare riferimento al comma 2, le disposizioni relative all'applicazione delle modalità e delle procedure del RENTRI potranno essere attuate solo a seguito dell'emanazione del previsto decreto interministeriale di natura regolamentare che dovrà disciplinare le specifiche modalità operative declinate in virtù delle peculiari esigenze organizzative e operative dei destinatari della norma.

In tal senso, posto che alla data odierna, non è stato ancora emanato il citato decreto interministeriale, si ritiene che i destinatari della norma non possano attuare quanto disposto dal citato articolo 188-bis, comma 2 e conseguentemente, nelle more della predisposizione del decreto interministeriale, non possano procedere all'iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche riportate nel decreto 4 aprile 2023 n. 59.

Silvia Grandi

Div. III/CG
ID Unico: 4386
ID Documento: EC_03-4386_2023-0001
Data stes.: 03/07/2023

✓ Resp. Dir.: Zuppi C.
Ufficio: EC_03
Data: 04/07/2023

Tutti siamo l'ambiente! Non stampate se non necessario: 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 41 - 00147 Roma Tel. 06-5732.8444-8418-8432-8443 e-mail: ec.scdg@mit.gov.it - PEC: EC@Pw.Mit.gov.it

Firmato digitalmente in data 18/07/2023 alle ore 20:50

Il decreto relativo alle procedure e modalità di applicazione alle F.A. non è ancora stato emanato.

Si ritengono **valide le modalità in vigore previste dal DM 59/2023 per i soggetti che non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI** (registro carico/scarico, FIR, MUD in **formato cartaceo**) finché non verrà emanato il citato Decreto.

Art. 190 del D. Lgs 152/2006
(Registro cronologico di carico e scarico)

- 1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli **enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi** e le imprese e gli **enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)* e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta ((o trattata)), la natura e l'origine di tali rifiuti [...] nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.*
- 2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è **disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1**. Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti nel suddetto decreto)) **continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148**, nonché le disposizioni relative alla **numerazione e vidimazione** dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla **normativa sui registri IVA**.*

*** Gli EDCR sono soggetti obbligati poiché produttori iniziali di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi**

Art. 190 del D.Lgs 152/2006
(Registro cronologico di carico e scarico)

3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:

a) per i produttori ((di rifiuti)), almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

10.[...] I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189.

12. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

DM 59/2023 che abroga dal 15/12/2024 il DM 1 aprile 1998, n. 148

Art 4

Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico

- 1. È approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.**
- 2. Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:**
 - a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;**
 - b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; [...]**

ATTENZIONE

Art. 8

Registri, documenti e scritture



1. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale conseguente alla divulgazione di informazioni relative al numero, alla natura e alla dislocazione delle armi, sistemi d'arma, munizioni, mezzi, materiali ed infrastrutture di cui all'art. 1, desumibili dall'esame dei dati concernenti la gestione dei rifiuti da essi derivanti, il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo e successive modificazioni, sono validamente sostituiti, per detti rifiuti, dalle scritture, dalla documentazione e dalle comunicazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006 n. 167 e successive istruzioni applicative, ovvero da altre documentazioni e scritture amministrative, idonee allo scopo, previste nell'ordinamento dell'amministrazione della difesa. La compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale previsto dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, avviene nel rispetto delle esigenze di segretezza dettate dalla necessita' di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale.

2. Ai predetti registri, documenti e scritture non si applicano eventuali obblighi di vidimazione. Il competente dirigente militare o civile al quale e' demandata la gestione dei rifiuti nelle fasi di produzione ovvero detenzione, ove necessario, determina la classifica di segretezza dei predetti documenti, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate.



REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

Scarico ☐ Carico ☐ del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	Caratteristiche del Rifiuto a) Codice (*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: ☐ Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____	Quantità Kg. _____ Litri _____ Metri cubi _____	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto _____ Intermediario / Commerciant Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	Annotazioni _____ _____ _____ _____ _____
Scarico ☐ Carico ☐ del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	Caratteristiche del Rifiuto a) Codice (*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: ☐ Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____	Quantità Kg. _____ Litri _____ Metri cubi _____	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto _____ Intermediario / Commerciant Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	Annotazioni _____ _____ _____ _____ _____
Scarico ☐ Carico ☐ del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	Caratteristiche del Rifiuto a) Codice (*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: ☐ Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____	Quantità Kg. _____ Litri _____ Metri cubi _____	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto _____ Intermediario / Commerciant Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	Annotazioni _____ _____ _____ _____ _____
Scarico ☐ Carico ☐ del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	Caratteristiche del Rifiuto a) Codice (*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: ☐ Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____	Quantità Kg. _____ Litri _____ Metri cubi _____	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto _____ Intermediario / Commerciant Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	Annotazioni _____ _____ _____ _____ _____

Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Pubblicato il: 13/09/2024

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l'avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

PORTALE RENTRI

Dal 4 novembre 2024

avvio del servizio di

stampa su supporto

cartaceo del RCS (no

registrazione) da

vidimare presso la CCIAA

attraverso il servizio

disponibile dal **23**

gennaio 2025 su

www.rentri.gov.it prima

di procedere alla prima

annotazione

Fonte: <https://www.rentri.gov.it/news/termini-per-la-fruizione-del-servizio-di-stampa-del-format-di-registro-di-carico-e-scarico-e-vidimazione-dei-fir-e-registri-digitali>

Art. 193 del D. Lgs. 152/2006
Trasporto dei rifiuti

1. *Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un **formulario di identificazione (FIR)** dal quale devono risultare i seguenti dati:*
 - a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;*
 - b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;*
 - c) impianto di destinazione;*
 - d) data e percorso dell'istradamento;*
 - e) nome ed indirizzo del destinatario.*
2. *Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono **disciplinati il modello** del formulario di identificazione del rifiuto e le **modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo.***

Art. 193 del D. Lgs. 152/2006
Trasporto dei rifiuti

- 3. Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti nel decreto)) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. **La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.****
- 4. Fino all'emanazione ((dei modelli contenuti nel decreto)) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; **una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.** La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.**
- Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni**

Art. 193 del D. Lgs. 152/2006
Trasporto dei rifiuti

- 5. Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti nel decreto)) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarli in duplice copia. [...] Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. **Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.****
- 6. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.**

DM 59/2023 che abroga dal 15/12/2024 il DM 1 aprile 1998, n. 145

Art. 5

Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

- 1. È approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto** di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato **nell'allegato II.**
- Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è **emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti**, in conformità al modello riportato nell'allegato II ed è integrato e **sottoscritto**, per la parte di propria competenza, **dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.**
- Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, **il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.**
- Il formulario di identificazione del rifiuto è **vidimato digitalmente** con le modalità indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale.

DM 59/2023 che abroga dal 15/12/2024 il DM 1 aprile 1998, n. 145

Art. 6

Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo

- 1. I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.**
- 2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal **servizio di vidimazione digitale** delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.*
- 3. Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è **riprodotto in due copie**, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una **riproduzione** al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne **una** al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.*
- 4. La **trasmissione** della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:*
 - a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;*
 - b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;*
 - c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI*



FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)

FORMULARIO RIFIUTI		NON COMPILARE		DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO	
1. PRODUTTORE E DESTINATARIO		ROSSI SRL		0 8 0 9 2 0 1 5	
Denominazione e ragione sociale		Cantiere di VIA VERDI 1 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)		123456/14	
Indirizzo		VIA VERDI, N. 2 - 25033 COLOGNE (BS)		ABC	
2. DESTINATARIO		ISOLA ECOLOGICA COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO		123456/14	
Denominazione e ragione sociale		VIA MAIORANA 25 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)		ABC	
Indirizzo		VIA VERDI, N. 2 - 25033 COLOGNE (BS)		123456/14	
3. TRASPORTATORE		ROSSI SRL		123456/14	
Denominazione e ragione sociale		VIA VERDI, N. 2 - 25033 COLOGNE (BS)		ABC	
Indirizzo		VIA VERDI, N. 2 - 25033 COLOGNE (BS)		123456/14	
4. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO		MATTONI rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		123456/14	
Denominazione / descrizione del rifiuto		CORREZIONE EFFETTUATA PRIMA DELLA PARTENZA		123456/14	
5. CODICE RIFIUTO		170102 170904		123456/14	
6. QUANTITÀ		Kg. 500		123456/14	
7. PERICOLO		NON COMPILARE		123456/14	
8. TIPO		ROSSI PAOLO		123456/14	
9. MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO		AB123CD		123456/14	
10. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
11. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
12. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
13. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
14. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
15. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
16. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
17. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
18. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
19. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
20. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
21. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
22. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
23. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
24. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
25. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
26. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
27. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
28. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
29. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
30. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
31. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
32. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
33. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
34. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
35. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
36. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
37. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
38. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
39. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
40. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
41. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
42. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
43. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
44. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
45. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
46. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
47. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
48. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
49. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
50. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
51. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
52. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
53. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
54. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
55. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
56. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
57. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
58. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
59. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
60. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
61. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
62. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
63. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
64. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
65. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
66. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
67. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
68. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
69. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
70. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
71. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
72. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
73. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
74. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
75. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
76. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
77. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
78. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
79. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
80. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
81. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
82. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
83. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
84. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
85. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
86. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
87. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
88. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
89. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
90. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
91. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
92. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
93. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
94. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
95. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
96. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
97. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
98. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
99. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	
100. RICEVIMENTO AL DESTINATARIO		ROSSI PAOLO		123456/14	

Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Pubblicato il: 13/09/2024

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l'avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

PORTALE RENTRI

La vidimazione

digitale del FIR e dei registri di carico e scarico attraverso i servizi forniti dal RENTRI è disponibile **dal 23 gennaio 2025.**

Fonte: <https://www.rentri.gov.it/news/termini-per-la-fruizione-del-servizio-di-stampa-del-format-di-registro-di-carico-e-scarico-e-vidimazione-dei-fir-e-registri-digitali>

Art. 189
(Catasto dei rifiuti)

1. *Il Catasto dei rifiuti, [...], è articolato in una **Sezione nazionale**, che ha sede in Roma presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed in **Sezioni regionali** o delle Province autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente.*
2. *Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, **un quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato, dei dati raccolti** ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 [...].*
3. *Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, [...] nonché **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività,[...].*
6. *La **Sezione nazionale** rende disponibili, entro trenta giorni dal ricevimento, alle **Sezioni regionali** e provinciali **le banche dati trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**[...]. **Le Sezioni regionali e provinciali provvedono all'elaborazione dei dati**, [...], ed alla successiva **trasmissione alla Sezione nazionale** entro novanta giorni dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, [...]. **L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora i dati**, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità anche attraverso la pubblicazione di **un rapporto annuale**.*

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE

(Legge n. 70/1994)

E' il modello attraverso il quale devono essere **denunciati i rifiuti prodotti nell'anno precedente la dichiarazione da presentare alla Camera di Commercio** competente per territorio **entro il 30 aprile di ogni anno.**

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), articolato in **6 Comunicazioni:**

1. Comunicazione Rifiuti Speciali

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

3. Comunicazione Imballaggi

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Ai sensi della L. n 70/1994, con DPR previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a:

- le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica
- il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta il MUD e ne dispone gli aggiornamenti con propri DPCM.

ATTENZIONE

Art. 8

Registri, documenti e scritture



1. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale conseguente alla divulgazione di informazioni relative al numero, alla natura e alla dislocazione delle armi, sistemi d'arma, munizioni, mezzi, materiali ed infrastrutture di cui all'art. 1, desumibili dall'esame dei dati concernenti la gestione dei rifiuti da essi derivanti, il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo e successive modificazioni, sono validamente sostituiti, per detti rifiuti, dalle scritture, dalla documentazione e dalle comunicazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006 n. 167 e successive istruzioni applicative, ovvero da altre documentazioni e scritture amministrative, idonee allo scopo, previste nell'ordinamento dell'amministrazione della difesa. La compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale previsto dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, avviene nel rispetto delle esigenze di segretezza dettate dalla necessita' di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale.

2. Ai predetti registri, documenti e scritture non si applicano eventuali obblighi di vidimazione. Il competente dirigente militare o civile al quale e' demandata la gestione dei rifiuti nelle fasi di produzione ovvero detenzione, ove necessario, determina la classifica di segretezza dei predetti documenti, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate.

Allegato I al D.P.C.M. 26 gennaio 2024 Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale

1. Comunicazione Rifiuti speciali

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- **Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;**
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali**, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184 comma 3 lettere c),d) e g)).

2 STRUTTURA

La struttura del MUD è riportata nel seguente schema:

<u>SEZIONE ANAGRAFICA</u>	Scheda SA1	(per tutte le Sezioni, tranne la Comunicazione Rifiuti Semplificata)
	Scheda Autorizzazioni	Per i soli soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione dei rifiuti
	Scheda Riciclaggio	Per i soli soggetti che effettuano il riciclaggio finale dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti di imballaggio
<u>COMUNICAZIONE RIFIUTI</u>		
<u>Sezione Rifiuti</u>	Scheda Rifiuti	Moduli RT, RE, DR, TE, MG
	Scheda Materiali	
<u>Sezione Intermediazione</u>	Scheda INT-Intermediazione	Moduli UO e UD
<u>COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO</u>	Scheda AUT Autodemolitore	Moduli RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC
	Scheda ROT Rottamatore	
	Scheda FRA Frantumatore	
<u>COMUNICAZIONE IMBALLAGGI</u>		
<u>Sezione Consorzi</u>	Scheda SRIU, SMAT, STIP, SBOP	
	Scheda CONS	Moduli UO-CONS e DR - CONS
<u>Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio</u>	Scheda IMB	Moduli RT-IMB, DR-IMB, TE-IMB, MG IMB
<u>COMUNICAZIONE RAEE</u>	Scheda CR RAEE – Centri di raccolta	Moduli RT-RAEE, DR-RAEE, TE-RAEE, MG RAEE
	Scheda TRA- RAEE Impianti di trattamento	
<u>COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE elettriche ed elettroniche</u>	Scheda IMM-AEE	Modulo DR-AEE
	Scheda RTOT-SCF	
	Scheda R-PROD	
<u>COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI e raccolti in convenzione</u>	Scheda RU	Moduli CS, DR - U, RT-CONV, RT-NonPub
	Scheda CG	Modulo MDCR

Il dichiarante deve compilare e presentare, oltre alla Sezione Anagrafica, solo le Sezioni, ed all'interno di queste le Schede ed i Moduli, inerenti la propria attività.

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono adempiere all'obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata.

Allegato I al D.P.C.M. 26 gennaio 2024

Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale

3.4 STRUMENTI PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

L'Unioncamere provvede a predisporre:

- Prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere.

Entrambi i prodotti informatici di cui sopra verranno diffusi gratuitamente dalle Camere di commercio e saranno disponibili anche tramite i siti Internet del Ministero delle imprese e del Made in Italy (<https://www.mimit.gov.it/it>), del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (<https://www.mase.gov.it>), dell'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) (<https://www.isprambiente.gov.it>), dell'Unioncamere (<https://www.unioncamere.gov.it>), di Infocamere (<https://www.infocamere.it>) di Ecocerved (<https://www.ecocerved.it>).

L'Unioncamere provvede a mettere a disposizione dei dichiaranti:

- Portale telematico, accessibile tramite il sito <https://www.mudtelematico.it>, per la trasmissione delle Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, Imballaggi.
- Portale telematico, accessibile tramite il sito <https://www.mudcomuni.it> per la compilazione e trasmissione della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.
- Portale telematico, accessibile tramite il sito <https://www.registroaee.it> , per la compilazione e trasmissione della Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Portale telematico, accessibile tramite il sito <https://mudsemplificato.ecocerved.it> per la compilazione della Comunicazione semplificata.

Allegato II al D.P.C.M. 26 gennaio 2024 Comunicazione rifiuti semplificata

Per i soli soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

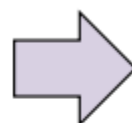
- sono **produttori iniziali** tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di **sette rifiuti**;
- i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- per ogni rifiuto prodotto **non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari**;
- conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul **territorio nazionale**.

CODICE FISCALE															ANNO		
Annulla e sostituisce la precedente presentata in data																	
g g m m a a																	
SEZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA																	
SCHEDA ANAGRAFICA SEMPLIFICATA																	
Rag. sociale																	
SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione																	
Numero Iscrizione (REA)																	
Provincia																	
Comune																	
Via																	
N. Civico																	
C.A.P.																	
Prefisso e N. telefonico																	
ISTAT attività																	
Totale addetti unità locale																	
Mesi di attività nell'anno																	
Legale rappresentante o suo delegato:																	
COGNOME																	
NOME																	
FIRMA																	
DATA																	
SCHEDA RIFIUTI SEMPLIFICATA																	
Codice rifiuto																	
Quantità prodotta																	
Stato fisico																	
da avviare a recupero																	
da avviare a smaltimento																	
Elenco dei trasportatori a cui è stato affidato il rifiuto																	
Trasportatore:																	
Rag. sociale																	
Trasportatore:																	
Rag. sociale																	
Trasportatore:																	
Rag. sociale																	
Destinazione del rifiuto																	
Destinatario del rifiuto:																	
Rag. sociale																	
Provincia																	
Comune																	
C.A.P.																	
Quantità conferita nell'anno:																	
Destinatario del rifiuto:																	
Rag. sociale																	
Provincia																	
Comune																	
C.A.P.																	
Quantità conferita nell'anno:																	
Destinatario del rifiuto:																	
Rag. sociale																	
Provincia																	
Comune																	
C.A.P.																	
Quantità conferita nell'anno:																	

Allegato III al D.P.C.M. 26 gennaio 2024 Modelli Raccolta dati

La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante.
Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE	
COMUNICAZIONE RIFIUTI	
Scheda RIF - Rifiuti	
n° progressivo Scheda RIF	
Codice rifiuto	
STATO FISICO	
☐ Solido polverulento	☐ Fangoso palabile
☐ Solido non polverulento	☐ Aeriforme
☐ Viscioso e sciropposo	☐ Liquido
☐ Altro	
ORIGINE DEL RIFIUTO	
RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE	
Quantità	kg t
RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI	
Quantità	kg t
Riportare il numero di Moduli RT compilati ed allegati alla presente scheda	
n° Moduli RT	
RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE	
Quantità	kg t
Riportare il numero di Moduli RE compilati ed allegati alla presente scheda	
n° Moduli RE	
TRASPORTO DEL RIFIUTO	
RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE	
Quantità	kg t
VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI	
Riportare il numero dei Moduli TE compilati ed allegati alla presente scheda	
n° Moduli TE	
DESTINAZIONE DEL RIFIUTO	
RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO	
Quantità	kg t
Riportare il numero di Moduli DR compilati ed allegati alla presente scheda	
n° Moduli DR	
RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE	
quantità al 31/12 da avviare a recupero	kg t
quantità al 31/12 da avviare a smaltimento	kg t
OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO	
Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero	
Quantità	kg t
Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento	
Quantità	kg t



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante.
Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE	
COMUNICAZIONE RIFIUTI	
Modulo TE- rifiuti trasportati da terzi	
n° progressivo Modulo TE	
Codice rifiuto	
Elenco vettori utilizzati	
Trasportatore:	
Cod. fiscale	
Nome o	
rag. sociale	
Trasportatore:	
Cod. fiscale	
Nome o	
rag. sociale	
Trasportatore:	
Cod. fiscale	
Nome o	
rag. sociale	
Trasportatore:	
Cod. fiscale	
Nome o	
rag. sociale	
Trasportatore:	
Cod. fiscale	
Nome o	
rag. sociale	

Allegato III al D.P.C.M. 26 gennaio 2024 Modelli Raccolta dati

La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante.
Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

COMUNICAZIONE RIFIUTI

Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF

Codice rifiuto

STATO FISICO

☐ Solido polverulento	☐ Fangoso palabile	☐ Aeriforme
☐ Solido non polverulento	☐ Liquido	
☐ Viscioso e sciropposo	☐ Altro	

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità , kg t

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI

Quantità , kg t

Riportare il numero di Moduli RT

compilati ed allegati alla presente scheda

n° Moduli RT

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità , kg t

Riportare il numero di Moduli RE

compilati ed allegati alla presente scheda

n° Moduli RE

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità , kg t

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero dei Moduli TE

compilati ed allegati alla presente scheda

n° Moduli TE

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI
RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità , kg t

Riportare il numero di Moduli DR

compilati ed allegati alla presente scheda

n° Moduli DR

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero

, kg t

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento

, kg t

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità , kg t

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità , kg t

6.2.3 Modulo DR - (Destinazione del rifiuto)

Il modulo DR va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Produttori di rifiuti	Soggetti autorizzati a svolgere attività di recupero o smaltimento ai quali sono stati conferiti i rifiuti prodotti e quantità conferita
Trasportatori di rifiuti	Soggetti autorizzati a svolgere attività di recupero o smaltimento ai quali hanno conferito i rifiuti trasportati e quantità conferita a ciascun destinatario

Va compilato ed allegato alla Scheda di riferimento un Modulo DR:

- per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
- per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.

Importante

Il modulo DR va compilato indicando unicamente il destinatario finale e non il vettore

In capo al modulo vanno riportati:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

n° progressivo Scheda Rifiuti cui il Modulo è allegato.

Codice rifiuto che deve essere lo stesso della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

n° progressivo del Modulo DR allegato alla stessa Scheda Rifiuti.

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Soggetto destinatario del rifiuto. Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale). Riportare nel seguito:

- Indirizzo dell'unità locale dove si trova l'impianto di destinazione del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N° civico, C.A.P.);

DATI QUANTITATIVI

Quantità conferita nell'anno Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede (o al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicata nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t)

DESTINAZIONE ESTERA

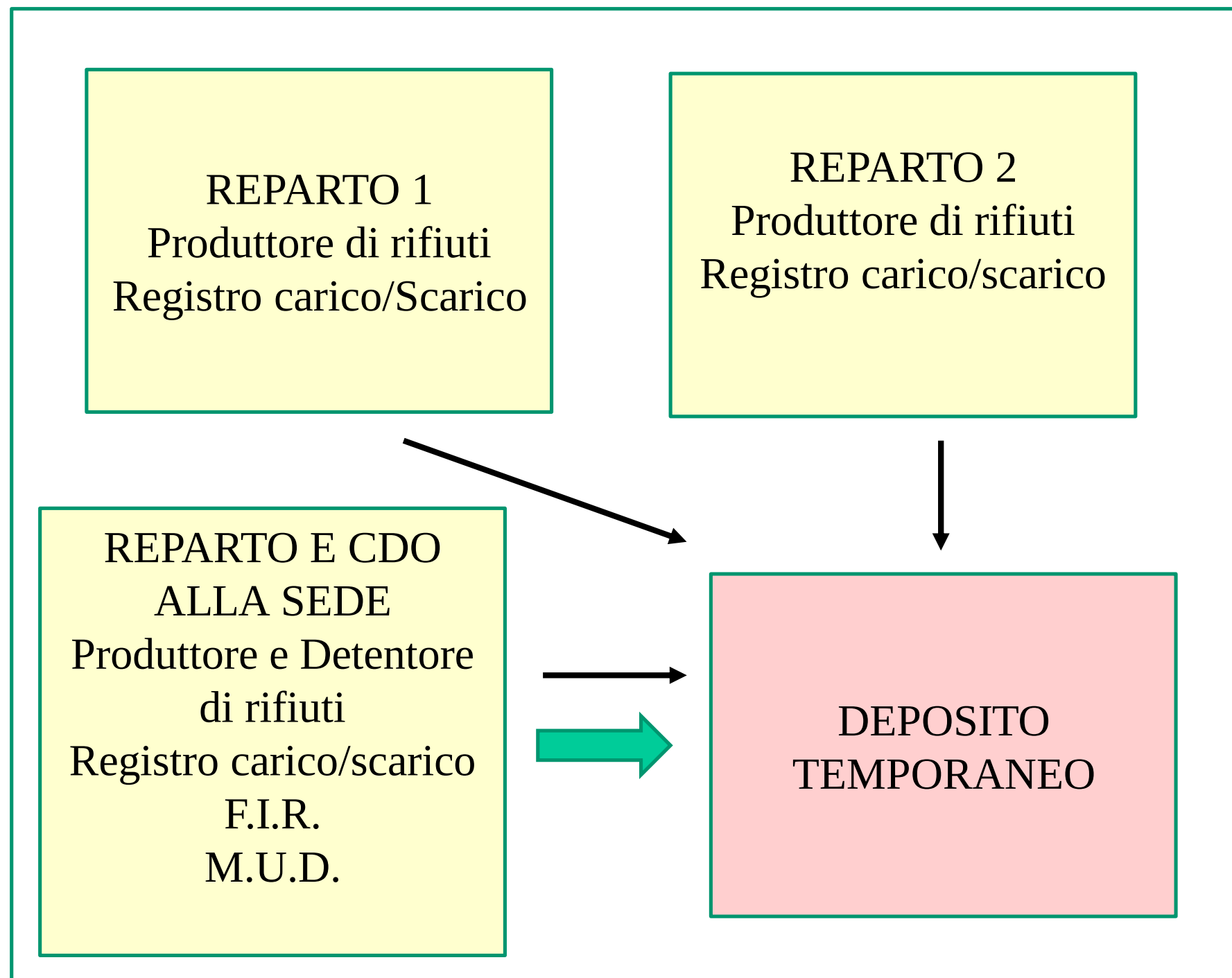
Nel solo caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale occorre riportare:

- Paese Estero.** Nome del Paese estero di destinazione.
- Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.

Il dichiarante dovrà ripartire la quantità complessivamente conferita in base all'attività svolta dal destinatario finale, specificando se Recupero di materia, Recupero di energia, incenerimento, discarica o altre operazioni di smaltimento.

Laddove il rifiuto conferito all'estero sia destinato a diverse attività (recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento), il dichiarante dovrà compilare più moduli DR, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo destinatario, ma distinti per ogni attività.

ATTENZIONE





QUESTION TIME...

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ten. Col. g. (pt) SPAD Luca SEGATTI



SCUOLA TRASPORTI E MATERIALI
Dipartimento Didattico
Capo Dipartimento
Insegnante/Consulente Militare nell'ambito del
Trasporto Intermodale delle Merci Pericolose
cell. 3311987867
email: luca.segatti@esercito.difesa.it